DELLA MONARCHIA

RAPPRESENTATIVA

DEL

CAV. BON-COMPAGNI

TORINO, 1848
TIPOGRAFIA COTTA E PAVESIO
con permissione.

L'Autore, avendo adempito al disposto delle Leggi, intende godere dei diritti della proprietà letteraria.

Ai Lettori

In uno scritto inteso ad illustrare e l'indole dei diritti naturali agli uomini, e l'influenza che debbono avere sulle condizioni delle civili associazioni, io commendava le monarchie rappresentative come l'ordinamento fra tutti meglio adattato ad assicurare così le ragioni delle singole persone, come quelle dello Stato e della podestà che lo governa. Quando scriveva, e quando dava alle stampe quella scrittura io non ardiva sperare che in un tempo che io potessi prevedere quegli ordini fossero per introdursi nella

mia patria. Anzi io non dichiarava nemmeno esplicitamente di desiderare che quando che fosse vi venissero introdotti, trattenuto da quel dovere che vieta ad ogni cittadino, e soprattutto ad ogni Magistrato di mettersi in assoluta opposizione contro le instituzioni della propria patria.

Oggidì il desiderio che stava nel cuore di tutti i cittadini più illuminati, e più devoti alla patria, mercè la magnanima liberalità di Re CARLO ALBERTO, *è divenuto una realtà, quasi prima che divenisse una speranza. Io adempisco adunque al più grato dovere che possa toccare ad un suddito, e ad un cittadino, quando nell' esprimere i più intimi pensieri della mente, i più caldi desiderii del cuore ci trovo un'occasione di esprimere insieme la mia gratitudine al Principe, la mia affezione alle libere instituzioni della mia patria. Ho creduto opportuno pubblicare queste pagine prima che vedesse la luce l'opera di maggior mole, onde sono quasi interamente tratte, che anch'essa verrà fatta fra pochi giorni di pubblica ragione.*

Mi è parso che anche a coloro, che, o per essere meno assuefatti agli studii scientifici, o per essere ora occupati solamente delle emergenze presenti della patria, fossero meno disposti a tenermi dietro in

una meditazione di lunga lena, potesse riuscire non discaro di udirsi esporre le ragioni di quell'ordinamento di monarchia rappresentativa, il quale siccome è il più bel frutto della presente civiltà, debb'essere salute di tutta l'Italia. I principii sui quali si fondano le guarentigie costituzionali debbono essere oramai il solo programma di politica Italiana. Applicare prontamente, compiutamente, sinceramente, liberalmente quei principii costituzionali debb'essere oramai il solo programma dei governi: usare lealmente le libertà costituzionali, rinunciando assolutamente e per sempre ad ogni altra licenza o libertà, rispettando scrupolosamente tutti i diritti sanciti dalla Costituzione, debb'essere il solo programma dei cittadini zelanti della patria. Coi voti, cogli esempii, coi consigli è da affrettare il momento in cui tutti gli Stati riformati della nostra penisola si uniscano espressamente in questa politica, la quale concordemente, e fortemente professata dai Principi e dai popoli, rimedierà pure quando che sia ai mali che travagliano la rimanente Italia, perchè con la forza che l'opinione acquistò oggidì, è necessità che ad una politica fondata su non altro che sulle armi straniere, prevalga un sistema di governo fondato sulla ragione, e sulla giustizia.

approvato da tutta l'Europa civile, difeso dalle armi di una forte milizia, dall'amor patrio di tutti i cittadini, dall'intima unione dei Principi e dei popoli raccolti in uno stesso pensiero di libertà, e di indipendenza.

DELLA MONARCHIA

RAPPRESENTATIVA

I.

Poichè il progresso della scienza, e le condizioni in molte parti mutate dei civili consorzii ebbero disposto gli animi a formarsi un più distinto concetto dei diritti che la natura attribuisce a tutti gli uomini, nacque l'idea ed il desiderio di tali leggi e di tali ordinamenti, per cui l'esercizio di quei diritti fosse reso sicuro. Nei tempi recenti, ed ai giorni nostri una tale idea, un tal desiderio preoccuparono ed agitarono gli spiriti di tutti gli uomini

partecipi della moderna civiltà. I più strepitosi rivolgimenti, le più accanite discordie ebbero, ed hanno origine dal desiderio degli uni di introdurre, degli altri di respingere le novità che si invocavano come atte a guarentire l'esercizio dei diritti naturali, non che le instituzioni invocate, o perchè fossero, o perchè si credessero atte ad ottenere un tale risultamento fossero in tutto novità proprie di questi tempi. I primi principii ed il primo svolgimento dell'eguaglianza politica, della libera professione delle opinioni, dei parlamenti rappresentativi risalgono a tempi assai remoti da quelli in cui la recente filosofia si fece ad invocare per tutti gli uomini, e per tutte le nazioni un più libero ed un più largo esercizio dei diritti naturali. Ma, convien pur dire che, dopo l'introdursi di cosiffatte dottrine, quelle instituzioni furono e sono non pure considerate sotto un altro aspetto, ma più universalmente desiderate. Da queste idee e da questi desiderii presero origine molte ed importanti modificazioni che si introdussero, e che vanno propagandosi nelle forme del pubblico reggimento, e nelle condizioni dei civili consorzii. Il dire di quelle potenze e di quelle instituzioni per le quali si cerca impedire che la licenza degli arbitrii non violi le ragioni che la natura attribuisce a tutti gli uomini, è l'oggetto essenziale delle indagini che noi siamo per intraprendere.

II.

Nelle potenze e nelle instituzioni, per cui s'impedisce alla licenza degli arbitrii di violare i diritti che la ragione attribuisce a tutti gli uomini, consistono le guarentigie del diritto naturale. Esse procedono:

Dalle determinazioni del libero arbitrio;

Dalle condizioni dell'ordinamento politico,

Dalle leggi naturali, che governano l'esistenza della generazione umana.

Tutti gli atti, per cui si tutelano i diritti fondati sulla natura sono opera della volontà umana. Perciò in essi, come in ogni altra sua azione ha luogo quella libertà d'arbitrio, per cui l'uomo può eleggere l'uno, anzichè l'altro partito. È idea naturale agli uomini congregati nel consorzio civile il ricorrere ai loro simili per difesa dei proprii dritti. Se fosse possibile che mancassero instituzioni destinate a guarentigia del diritto, i deboli minacciati dai prepotenti avrebbero ricorso ai più forti, essi procurerebbero di muovergli a compassione, per ottenere che si disponessero a riparare le ingiurie che loro venissero fatte. Quest'ipotesi non è punto conforme ai fatti, nè certamente sarebbe ragionevole procedere da quella a stabilire un sistema scientifico qualsivoglia, tuttavia essa non è impossibile a concepirsi. Non così potrebbe dirsi di

un'ipotesi in cui si facesse assoluta astrazione dalle leggi naturali. Ipotesi così fatta renderebbe impossibile a concepire che taluno si muovesse a difesa dei diritti altrui; tolte le leggi naturali verrebbero meno, e l'idea della giustizia sulla quale si fonda il concetto dei diritti, e quel sentimento per cui l'uomo si commuove a favore di colui che vede oppresso e manomesso. Una condizione di cose in cui la tutela dei diritti dipenda affatto dal buon volere degli individui a cui altri ricorre per ottenerne protezione è affatto immaginaria ed ipotetica. L'idea dello Stato e della podestà pubblica, che sempre, e da per tutto accompagna l'esistenza della generazione umana, non può star divisa da un sistema di instituzioni destinate pur sempre ad assicurare ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, secondo regole più o meno giuste, adoperando un complesso di mezzi più o meno saviamente congegnati, secondochè sono maggiori o minori la civiltà e la sapienza dei popoli. Non di meno rare volte le instituzioni civili furono ordinate in modo da impedire gli abusi dell'arbitrio possibili in chi esercitava la podestà pubblica, da fare che la sapienza delle leggi supplisse al senno ed alla giustizia, pur troppo insufficienti, degli uomini. Anzi, convien confessare, che questa è un'idea originata in tempi non per anco lontani da noi. Per addietro i popoli erano più tenaci delle consuetudini, che non delle leggi, poi

applaudirono ai Principi che nell'atto che allargavano la propria autorità, provvedevano a benefizio comune, surrogando a viete consuetudini ed a leggi invecchiate, o insufficienti ai tempi, nuove e più opportune leggi. Dal fine del secolo scorso in poi, inclinarono a desiderare instituzioni politiche, per cui fosse provvisto che le leggi ingiuste o funeste non potessero introdursi; che le buone non potessero o negarsi, o rimanere ineseguite.

Oggidì, senza essere cessati, si sono pure temperati alquanto i desiderii e gli sforzi di coloro che si affaticano di surrogare le instituzioni agli arbitrii. Essi sono fatti capaci che le instituzioni non nascono a caso, che non sono efficaci a guarentire i diritti naturali, quando negli intelletti non esista il chiaro concetto e di questi diritti e dei mezzi acconci a mantenerli: che, e quelle instituzioni, e quelle idee procedono da un progresso a cui la natura dispone e destina gli animi umani: che gli ordini e le leggi che governano i civili consorzii, in tanto sono atti a guarentire i diritti umani, in quanto esprimono ed assicurano quel naturale progresso. Così il *progresso* divenne come simbolo della fede politica dei nostri tempi; le instituzioni invocate a tutela dei diritti naturali furono considerate come effetto in cui si colora e s'incarna quell'idea.

Un tal processo di pensieri è assai naturale. Infinchè la riflessione fu meno inclinata ad esaminare

qual fosse, e quale dovesse essere l'ordinamento del civile consorzio; infinchè non fu posto in chiaro che doveva aver per fine di assicurare l'esercizio dei diritti naturali, gli uomini non potevano far altro che invocare dai potenti i provvedimenti che le quotidiane occorrenze facevano sentire necessarii. Dopo quel rivolgimento di spiriti, al quale abbiamo accennato nel principio di questo discorso, non si potè a meno di desiderare che, surrogando le instituzioni agli arbitrii, si rendessero più sicuri i diritti naturali. Con un più maturo esame di quelle instituzioni, si venne a penetrare la natura del principio da cui esse procedevano, a desiderare anzi tutto che fosse lasciato libero e secondato.

III.

In tutti gli atti per cui si tutelano i diritti fondati sulla natura si frammette l'arbitrio dell'uomo. Presso i popoli meno progrediti in civiltà, si ricorre all'arbitrio dei potenti, o non temperato o pochissimo dalle leggi; presso i popoli più inciviliti le instituzioni temperano, ma non distruggono l'arbitrio. Distruggere assolutamente ogni arbitrio, tanto varrebbe quanto impedire in chi regge lo Stato ogni azione di libero volere, per ridurre il governo a forma di macchina la quale, dato che fosse il moto alle suste, procedesse da sè, senza che fosse neces-

sario sussidio di ingegno o di virtù umana, e questo ognun vede quanto sarebbe assurdo concetto. Le libere determinazioni dell'arbitrio umano non servono a tutela dei diritti naturali, se non in quanto sono regolate secondo le leggi, con cui Iddio volle che fosse governata la nostra esistenza. Per altra parte gli uomini non sogliono essere tanto virtuosi, che lasciati in piena balìa di sè, si uniformino spontaneamente a queste leggi instituite da Dio, e fatte conoscere dalla ragione.

Perciò nella vita socievole è mestieri che i diritti naturali siano guarentiti dalle condizioni dell'ordinamento politico. Secondo le varie forme di esso, secondo lo spirito che traluce nell'esecuzione delle leggi che lo regolano, si può dire che i diritti siano o non siano assicurati. Perciò, nel discorrere del fondamento delle guarentigie dei diritti naturali, diremo prima che di altra cosa delle condizioni dell'ordinamento politico. Lo Stato e la podestà che lo governa, tutte le leggi, tutte le instituzioni, tutte le magistrature che da esso procedono sono fatte per guarentire i diritti degli individui.

Io non credo dover insistere sulla dimostrazione di questa proposizione, la quale mi pare per sè chiarissima. Ma non è sotto questo aspetto, che noi dobbiamo a questo luogo discorrere dell'ordinamento civile; noi dobbiamo particolarmente indagare, secondo quali condizioni debba essere

congegnato, affinchè possa riuscire a guarentire il libero esercizio di quei diritti naturali, che il progresso della civiltà fa desiderare, ed invocare dai popoli. Siffatte condizioni possono ridursi alle seguenti:

1.° Independenza dagli stranieri;

2.° Supremazia assoluta della podestà pubblica sopra tutti i cittadini;

3.° Eguaglianza civile dei cittadini tra loro;

4.° Divisione della podestà legislatrice, governatrice e giudicatrice;

5.° Retto ordinamento della suprema podestà legislatrice per mezzo del giusto temperamento della podestà ereditaria e della podestà elettiva;

6.° Libera professione delle opinioni circa le leggi ed il governo dello Stato.

IV.

Un governo tenuto dagli stranieri, o alla cui conservazione concorra la potenza di essi, non può guardarsi come ordinato al fine di tutelare i diritti, e di promuovere gli interessi dei cittadini. In quanto al primo caso cioè, del governo tenuto dagli stranieri, la cosa è evidente per sè. Diritto ed interesse primo dei cittadini sarebbe mantenere la propria independenza. Interesse primo, e prima violenza degli stranieri è di mantenere la propria domina-

zione. Il governo mantenuto dalla potenza degli stranieri fa prevalere la parte protetta da essi, la quale è sempre la più avversa al vero bene dei cittadini. Una parte che miri sinceramente a promuovere il bene, ed a tutelare i diritti dell'universale debbe prevalere senza cosiffatti aiuti. Quella che vi ricorre cerca ottenere con la forza ciò che non potrebbe ottenere con la persuasione. Lo straniero che si ingerisce negli interessi di un altro popolo, sotto colore di promuoverne i vantaggi, in sostanza non mira che ad usurpare od a mantenere una prevalenza che non è consentita dalle leggi della giustizia. Tanto basti in ordine alla prima delle condizioni or notate; passiamo a ragionare delle altre.

L'ufficio di guarentire i diritti naturali degli individui, tranne nel caso di subitanea e violenta aggressione, non può appartenere che alla podestà a cui spetta l'autorità pubblica. Ma questo ufficio essa non può esercitarlo, quando esistano altre podestà, altre giurisdizioni, che da lei non procedano, e dipendano; non può esercitarlo, quando ad un qualsivoglia ordine di cittadini, per ragione di sua particolare condizione, sia attribuito privilegio di vivere immune dalle leggi e dai magistrati dello Stato. Perciò in un consorzio ordinato in modo da guarentire i diritti naturali degli uomini, procedono necessariamente di pari passo la supremazia assoluta della

podestà pubblica e l'eguaglianza civile di tutti i cittadini, la quale consiste principalmente nell'eguale protezione conceduta dalla podestà pubblica, e nell'eguale obbedienza di loro ai suoi comandi. Siffatte due condizioni sono immediatamente inerenti al concetto dello Stato, cioè di una associazione ordinata a proteggere i diritti ed a promuovere i vantaggi comuni sotto la tutela della pubblica podestà. Ma gli Stati declinarono molte volte da quelle condizioni, perchè le più antiche leggi, secondo le quali essi furono ordinati, risalgono a tempi d'ignoranza e di barbarie; laddove il definire la vera natura ed il vero fine dell'associazione politica è opera di civiltà progredita. Nei tempi barbarici la sicurezza dei diritti dipendeva in gran parte dalla forza di chi li rivendicava. Fino a tempi assai vicini le condizioni dei cittadini, le podestà da cui dipendevano, i diritti che potevano esercitare erano diversi, secondo che essi appartenevano anzi all'una, che all'altra categoria di persone. Le reliquie di quest'ordinamento durano ancora nelle contrade meno progredite in civiltà. Ma è uno il privilegio del foro ecclesiastico che vige ancora fra noi. È poi da notare che il sollevarsi a supremazia assoluta la podestà pubblica, e lo stabilirsi dell'eguaglianza non sono condizioni per sè stesse sufficienti a guarentire i diritti naturali. La su-

premazia di chi esercita la pubblica podestà può essere di magistrato e di Principe, ovvero di dominatore e signore. L'eguaglianza comune può essere di liberi cittadini, come di schiavi. A questo secondo modo sono condizionate le monarchie d'Oriente, dove i sudditi non sono mai che stromenti o vittime di dispotismo. Per contro nella Cristianità la prevalenza della podestà monarchica, mercè il contemporaneo perfezionarsi di altre parti dell'ordinamento politico, e mercè il progredire contemporaneo della coltura degli ingegni, fu avviamento a libertà civile. Appartiene alla storia lo studiare in particolare le varie cause che condussero un tale risultamento. Alla dottrina di cui trattiamo basta trarne argomento, per affermare che la supremazia assoluta della podestà pubblica, e l'eguaglianza civile di tutti i cittadini sono condizioni essenziali e primarie, ma non uniche della guarentigia dei diritti naturali.

V.

Dalle cose or dette si ravvisa, come a mantenere i diritti naturali sia necessario che la podestà pubblica frammetta la sua autorità in benefizio di tutti egualmente i cittadini. Ora è mestieri esporre come essa podestà debba essere ordinata per riuscire atta ad un tale ufficio. I diritti naturali non possono

essere guarentiti, quando manchi la divisione delle podestà. La podestà che regge lo Stato, e che riduce ad effetto il diritto, quantunque una in se stessa, esercita incumbenze diverse, secondo le quali è:

Legislatrice,
Giudicatrice,
Governatrice.

La podestà che ordina le leggi debb'essere distinta da quella che pronuncia i giudizii. Se il giudice fosse legislatore, od il legislatore fosse giudice, egli potrebbe allontanarsi dalla regola espressa nella legge, ed i giudizii travierebbero all'arbitrio. Il giudice debb'essere dipendente dal legislatore, in quanto è necessario che egli non si attenga ad altra norma che a quella sancita da' suoi ordinamenti; debb'esserne indipendente, in quanto è necessario che nè il comando, nè il suggerimento di chi esercita la suprema podestà di ordinare le leggi influisca sui giudizii. Alla prima di queste condizioni si soddisfa col restringere la podestà di giudicare nei tribunali, e nei giudici instituiti da chi esercita nello Stato la podestà suprema, collo stabilire le leggi che debbono essere applicate nelle singole specie dei fatti; al secondo col vietare che niuna podestà possa o impedire i giudici dal pronunciare secondo la sentenza del loro animo, o frapporre incaglio

all'eseguimento delle cose giudicate, o influire sul loro giudizio con la minaccia di una punizione arbitraria ; al che mira la legge che sancisce la loro inamovibilità.

La podestà governatrice comprende tutti gli atti per cui si provvede a seconda di ciò che le singole circostanze richiedono per bene dello Stato. La podestà governatrice è diversa dalla legislatrice, perchè provvede ai singoli casi, dove questa sancisce una regola generale ed uniforme; è diversa dalla podestà giudicatrice, perchè quella non fa che applicare una legge generale ai singoli fatti ; questa provvede alle evenienze dei casi, secondo le opportunità e le regole della prudenza. La podestà governatrice esercita atti di natura diversissima. Le sue incumbenze considerate nella parte che provvede all'esistenza dello Stato, come le guerre, le alleanze, le paci, costituiscono quello che in senso più stretto si chiama governo; nella parte che spetta a mantenere la quiete, ed a prevenire i delitti che la perturbano costituiscono *la polizia*; nella parte che provvede le cose ed i servigii occorrenti ad utilità comune costituiscono *l'amministrazione*. La podestà che noi abbiamo chiamato governatrice, e sotto la quale abbiamo compreso la polizia e l'amministrazione, oggidì dai più si suol chiamare podestà esecutrice.

La podestà governatrice debbe, siccome la giudicatrice, dipendere da quella che fa le leggi, e che è suprema nello Stato, ma debbe dipenderne a condizioni diverse. La podestà legislatrice non debbe ingerirsi, nè col comando, nè colle raccomandazioni, a prescrivere od a correggere i giudizii. Diversamente avviene della podestà governatrice. Se gli errori dei giudici fossero riparati, non con nuovi giudizii, ma con decreto di chi governa, i diritti umani non sarebbero sicuri, perchè mancherebbe la tutela di una legge generale. Non così avviene delle deliberazioni governative. In quelle non potendosi prescrivere legge universale, è forza rimettere assai più all'arbitrio. Indi invece di essere pericoloso, è utile alla tutela dei diritti, che la podestà suprema invigili sulle deliberazioni spettanti al governo della cosa pubblica, ed all'uopo le emendi. Affinchè queste diverse podestà siano ordinate in modo da servire alla tutela dei diritti, è mestieri che la podestà governatrice non abbia ingerenza di sorta nei giudizii. Per contro, alla podestà giudicatrice conviene il conoscere degli atti di governo, allorquando siano stati occasione a commettere contro la sicurtà dei diritti. Certamente le ragioni degli uomini non sarebbero sicure, se una qualsiasi delle podestà che hanno parte al reggimento dello Stato annullasse una sentenza

dei magistrati giuridici. Per contro esse non possono essere tutelate, senza che a questi si attribuisca la ragione di conoscere le violenze contro le persone, o le rapine degli averi commesse sotto colore di esercitare un ufficio pubblico. Perciò tutti i Codici penali dell'età nostra attribuiscono ai magistrati giuridici la punizione dei reati che si commettono dagli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro incumbenze. La podestà governatrice può stare unita con la podestà legislatrice. Così avviene nelle monarchie assolute, dove il Principe decide per sè stesso delle cose appartenenti alla legislazione ed al supremo governo dello Stato, facendo provvedere, per minori ministri da sè delegati, a ciò che spetta alla polizia ed all'amministrazione dello Stato. Non così può unirsi la podestà giudicatrice ad alcun'altra di quelle podestà: se ciò avvenisse mancherebbe, insieme coll'indipendenza dei giudizii, ogni libertà dei cittadini.

VI.

La podestà legislatrice sta sopra tutte le altre podestà che si esercitano in uno Stato, siccome quella che, per mezzo di norme generali, prescrive le regole da tenersi in tutti gli ufficii che queste adempiscono. Cosiffatta supremazia

mantiene quell' unità che appartiene all' essenza della podestà pubblica, e che mancherebbe affatto, se chi giudica e chi esercita le varie incumbenze di governo fosse affatto indipendente da chi fa le leggi. Indi è che, con l'autorità di ordinare le leggi, sta essenzialmente congiunta quella di vigilare sulla loro esecuzione. Nelle monarchie rappresentative, dove la podestà di far le leggi appartiene insieme al Re ed ai consessi legislativi, questi ultimi hanno autorità di vegliare su tutte le parti del pubblico reggimento. Se una tale facoltà fosse loro disdetta, lo spirito che dettò le leggi non darebbe vita a tutti gli atti che si compiono nell'interesse comune, le leggi stesse non sarebbero nulla più che una lettera morta, o che l'espressione di un pensiero, il quale rimarrebbe ineseguito. La suprema importanza della podestà legislatrice fa sì che il suo retto ordinamento sia necessario non meno che la divisione dei poteri, per ottenere la guarentigia dei diritti naturali.

Al retto ordinamento della podestà legislatrice è necessario che le preminenze ereditarie, ed i suffragi popolari vi abbiano ciascuno la sua giusta parte. Il principio della superiorità ereditaria trovasi sancito negli Stati retti a monarchia ereditaria, quali sono quelli di tutta l'Europa, tranne la Lega Svizzera, e poche città libere della Germania. Nelle monarchie ereditarie assolute, e

nelle aristocrazie non temperate in alcuna parte dal governo popolare, la podestà legislatrice è interamente attribuita alla preminenza ereditaria. Per contro nelle democrazie pure essa dipende affatto dai suffragi popolari, o che stia nei parlamenti ai quali interviene tutto il popolo, o che stia nei consessi legislativi eletti da questo, secondo la consuetudine che è comune agli Stati liberi di tutta la cristianità quando pure si eccettuino alcune democrazie della Svizzera. Nelle monarchie costituzionali la preminenza ereditaria è temperata dall'influenza dei suffragi popolari.

VII.

Il diritto di reggere gli Stati dipese sempre o dalle preminenze ereditarie, o dall'elezione popolare. Quantunque secondo il desiderio di tutti i buoni, il merito della virtù e dell'ingegno debba essere condizione prima, per esercitare l'autorità, pure per sè solo esso non basta ad attribuirla, perchè non è possibile ordinare lo Stato in modo, che coloro i quali primeggiano per quelle doti, acquistino autorità, senza esserne investiti per delegazione o del principe o degli ottimati, oppure per elezione del popolo.

Le preminenze ereditarie mettono chi regge lo Stato in luogo talmente sollevato sopra il comune

dei cittadini, che non lasciano occasione alle invidie, alle gare, alle emulazioni, che non di rado sorgono tra eguali, e che spesso fanno traviare gli uomini da giustizia. Per altra parte l'universale più facilmente, e volonterosamente ubbidisce ad una legge intimata in nome di chi nacque e visse sempre in condizione assai superiore alla comune, che non a quella che vengagli intimata in nome de'suoi eguali. Questi vantaggi della preminenza ereditaria, nelle monarchie si sperimentano assai meglio che nelle aristocrazie, perchè essendo gli ottimati assai più vicini che il principe alla condizione comune, non è così assicurata la loro superiorità, nè sono così rimote le occasioni d'invidie e di gare verso gli altri cittadini.

Tuttavia conviene pure confessare, che allorquando lo Stato sia messo in piena balìa del principe ereditario, non è provveduto abbastanza a guarentigia dei diritti naturali. Per istabilire cosiffatte guarentigie è mestieri che sia posto un ostacolo a tutti gli abusi d'arbitrio, che possono commettersi da coloro che esercitano una parte di podestà pubblica. Ma in cosiffatto ordine di cose, in cui non si oppone limite all'assoluta podestà del Monarca, chi può assicurare che nella serie indefinita dei Principi, i quali possono nascere di una dinastia regale, alcuno non possa essere mai inclinato ad abusare della illimitata potenza? che alcuno non

possa essere meno abile ad usarla saviamente ed utilmente? che un Principe, anche savio e valente, non sia mai traviato dagli errori di coloro della cui opera e dei cui consigli è forza ch'egli si valga?

VIII.

A scansare questi pericoli, si sono invocati gli ordini in cui la podestà suprema si esercita a suffragio di popolo. I fautori di un cosiffatto ordinamento sostengono che l'autorità suprema appartenendo all'universale, sia distrutta quell'eccessiva podestà di uno o di alcuni, che dà facile occasione ed incitamento a commettere contro i diritti naturali; che le leggi, essendo fatte da coloro stessi che debbono osservarle, niun interesse privato le travia dalla giustizia e dalla utilità comune.

Queste considerazioni procederebbero, senza alcuna dubitazione, se tutti i cittadini fossero sempre concordi, circa l'introdurre, o l'abrogare una legge. Ma questa condizione essendo impossibile, è necessario che i meno si arrendano al volere dei più. Posto che tutti i cittadini abbiano un diritto eguale di partecipare alla deliberazione delle leggi, ne seguirebbe che tanta autorità competa ai più ignoranti ed inetti, quanto ai più saggi ed ai più valenti. E perchè, fatta ragione della particolare perizia che si richiede nel deliberare le leggi è sempre ristretto

il numero di coloro che, per quel particolare rispetto, possono considerarsi quali sapienti e valorosi, ne consegue che niuna condizione è meno atta ad assicurare la bontà delle leggi, di quella che le rimette ai suffragi del maggior numero. Nè, la sentenza che niega le leggi doversi fare a suffragi di tutto il popolo, contraddice punto con quella che è verissima, cioè che le leggi debbano essere per universale consentimento riconosciute conformi a giustizia, perchè quel consentimento per cui i cittadini spontaneamente riconoscono l' autorità della legge, non va confuso con la deliberazione per cui si sancisce il suo precetto.

A queste considerazioni si aggiunga, che allorquando negli Stati governati a popolo prevalga in modo assoluto il sentimento dell'eguaglianza e della libertà universale, a cui sogliono mirare ordini siffatti, mancando il sentimento di riverenza all'autorità, e sciogliendosi il freno alla licenza popolare, vengono meno insieme coll'obbedienza alle leggi, ed ai magistrati, le condizioni fondamentali del vivere ordinato e civile, che sono ad un tempo condizioni fondamentali del viver libero. All'opposto, allorquando negli Stati ordinati a forma di democrazia prevalga il credito dei cittadini che per qualche titolo sopra gli altri sovrastano, sotto quella forma si nasconde una vera ed effettiva oligarchia; governo questo che più degli altri ripugna alle gua-

rentigie dei diritti umani, ed alle condizioni fondamentali della libertà civile. Ed in fatti tutte le democrazie sogliono corrompersi e volgere all'oligarchia (1): perchè la moltitudine inetta a dirigere le cose di Stato non può a meno di essere aggirata, nei tempi torbidi dai capi-popolo, e nei tempi quieti da coloro che per ricchezze e per credito avito primeggiano sugli altri cittadini.

IX.

Ponendo mente agli inconvenienti che accompagnano la podestà ereditaria e la podestà popolare, quando siano sciolte d'ogni freno, molti vennero in pensiero di temperare l'una coll'altra, di conservare nel Principato ereditario la podestà suprema, di attribuire ai suffragi degli eletti dal popolo la facoltà di impedirne l'abuso, e di invocare ogni provvedimento richiesto a tutela dei cittadini ed a benefizio dello Stato.

Le ragioni del discorso generale ed astratto non bastano per sè sole a pronunciare che ad uno Stato qualsiasi, riesca conveniente mantenere l'una, od introdurre l'altra forma di pubblico reggimento: perciò sarebbe temerità la mia, se, proce-

(1) Les démocraties (Suisses) n'étaient donc, comme toute démocratie pure arrive à l'être avec le temps, que des oligarchies déguisées sous des formes populaires (Thiers, *Hist. du Consulat*, liv. xv).

dendo dalle generalissime considerazioni della scienza, io mi arrogassi di insinuare che, possa sempre e dappertutto riuscire opportuno mutare gli ordini esistenti, in quelli, per cui si temperano a vicenda la podestà ereditaria, e la podestà elettiva: ma quelle considerazioni bastano per affermare che tali ordini sono i più acconci a guarentire i diritti umani. Il potere regio, primeggiante sovra tutte le persone e sovra tutti i consessi, conserva tutte le prerogative, per cui alla podestà ereditaria compete l'autorità propria del tempo e dell'abitudine, e sotto la quale quietano i diritti umani. I consessi elettivi conservano quella libertà e quella universalità d'azione, che danno facoltà di dirigere tutte le parti del pubblico reggimento a vantaggio comune, di impedire che l'arbitrio non usurpi il luogo della ragione, che la podestà pubblica non travii dallo scopo a cui è ordinata, che non commetta contro i diritti che la natura attribuisce, e che il giudizio dei popoli civili riconosce a tutti gli uomini.

X.

Chi percorra le varie costituzioni da poco più che mezzo secolo in poi introdotte ora in una, ora in un'altra parte della Cristianità, si formerà un concetto dei varii modi in cui possono essere con-

temperate la podestà ereditaria ed elettiva. Il diverso ordinamento dei parlamenti legislativi, lo star questi raccolti in uno, o divisi in parecchi consessi, l'essere o no alcuno di questi eletto dal Principe, il potersi o no la loro dignità trasmettere per successione, le varie condizioni secondo le quali è dato di eleggere o di essere eletto, la diversa misura dei diritti attribuiti a questi consessi ed al Principe, la più o men libera facoltà conceduta agli stessi consessi tanto di approvare, di rigettare, di discutere e di proporre le leggi, quanto di sindacare i ministri del Principe, sono altrettanti rispetti, per i quali si differenzia una dall'altra costituzione, e per i quali può essere prevalente o la podestà ereditaria, o la podestà elettiva. Non può appartenere all'instituto della presente scrittura l'entrare in minute particolarità circa le forme da darsi all'ordinamento politico, affinchè la podestà ereditaria ed elettiva siano equilibrate, per modo che l'una e l'altra concorrano a guarentire i diritti umani. Ella è questa una materia che non si potrebbe neanche trattare utilmente, quando si attendesse solamente alle ragioni astratte della scienza, senza tener conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi che rendono meglio adattate ora le une, ora le altre forme di ordinamento politico. Bensì è mestieri che si accenni alle generali discipline necessarie a stabilirsi e di

fatto stabilite, semprechè dall'equilibrio della podestà ereditaria, e della podestà elettiva si volle far risultare una sicura guarentigia dei diritti umani.

Nei governi misti, in cui la podestà ereditaria è temperata dalla podestà elettiva, è necessario che niuna legge possa, sotto qualsiasi pretesto, venir messa o mantenuta in vigore, che niuna gravezza possa essere imposta ai cittadini, senza il consenso dei parlamenti elettivi. In quanto alla deliberazione delle leggi, è per sè evidente che la podestà dei consessi elettivi non varrebbe a guarentire i diritti umani, allorquando chi tiene il governo potesse imporre qual legge gli tornasse a grado, vietare e punire gli atti più innocenti, togliere ai cittadini ogni libertà di disporre della propria persona, e delle proprie sostanze. Similmente, per conseguire quell'intento, è mestieri che i reggitori dello Stato non possano pretendere sussidio che non sia stato consentito dalla podestà elettiva. Per tal modo anche gli atti che procedono immediatamente dalla podestà ereditaria cadono sotto la vigilanza dei deputati eletti dal popolo, i quali non consentono i sussidii necessarii alle varie parti di servizi pubblici, prima di avere esaminato come proceda il governo. Stabiliti questi diritti nella podestà elettiva, è conveniente che si lasci una larghissima libertà d'azione alla podestà ere-

ditaria, che si trova posta in capo dello Stato. Quando la cosa stia altrimenti, mancano l'unità ed il vigore d'azione necessarii alla podestà pubblica, si allarga il freno alla licenza popolare, si incita il malcontento di tutti i fautori delle prerogative ereditarie. Perciò vediamo i popoli che, come i Francesi nel 1789, procedettero con riguardi e sospetti continui verso l'autorità regia, non aver potuto stabilire su quei fondamenti una durevole libertà, ed aver dovuto più tardi riordinare le forme del pubblico reggimento, per modo che, rimanendo libera l'azione della podestà elettiva, si lasciasse libera e forte eziandio l'azione propria del Principe.

Negli Stati dove la podestà elettiva e la podestà ereditaria siano temperate una dall'altra, suole esistere un altro consesso il cui suffragio, parimente che quello dei legislatori eletti dal popolo, è necessario a dare autorità alle leggi, e la cui vigilanza si estende a tutte le parti del pubblico reggimento. In questo consesso seggono gli uomini, che per fama d'ingegno, per cariche sostenute, per ricchezze possedute, tengono luogo più cospicuo nel consorzio civile. In varii modi può comporsi questo secondo consesso, o per elezione del Principe, o del popolo, o de' suoi membri stessi: la dignità di chi vi è ascritto può essere od ereditaria, o vitalizia, od a tempo.

Ad ogni modo appartiene alla sua essenza che, e per la condizione di coloro che possono esservi ascritti, e per la durata, e l'ampiezza delle loro prerogative, questo Senato non dipenda nè dal Principe, come i collegi di pubblici uffiziali, nè dal suffragio popolare, come i consessi elettivi.

A prima giunta può parere che, al governo dello Stato dovendo concorrere egualmente, ed il Principe investito della podestà ereditaria, ed i deputati che esprimono il voto del popolo, sia inutile che si costituisca un secondo consesso. Uffizio di questo, è di frammettersi fra gli uni e l'altro, e di impedire che non nascano violente collisioni. Una proposizione fatta dal consesso elettivo acquista maggiore autorità, appoggiata dal voto del consesso rivestito di maggiore dignità. Allorquando i deputati del popolo trascorrano a partiti troppo avventati, la resistenza di questo consesso impedisce i danni che ne avverrebbero, toglie che il Principe non si commetta con resistere al voto pubblico, apre all'opinione comune la via di ricredersi con lasciarle tempo a più maturo riflettere. Lo spirito di questi consessi è naturalmente moderatore e conservatore. Perciò se non trovarono luogo nelle costituzioni promulgate, mentre i popoli furono spinti dall'impeto delle innovazioni, furono stabiliti ogni volta che gli spiriti, più liberi di passioni, e di preoccupazioni, ebbero agio a ponderare le

condizioni da cui dipendono e la libertà civile, e le guarentigie dei diritti umani.

XI.

La responsabilità dei Ministri è dessa pure uno dei fondamenti del governo rappresentativo. Niun decreto del Principe ha autorità, senza la firma del Ministro. Questi debbe dar conto al parlamento di tutte le ragioni che diedero luogo al decreto: nè il comando del Principe lo esime dal biasimo, o dalle accuse a cui il decreto possa dar luogo, tenuto che egli è, o ad indurlo a miglior consiglio, o a dimettersi dall'ufficio, anzichè secondare un comando contrario ai diritti dei cittadini, ed agli interessi della nazione. Questo principio della responsabilità dei Ministri mantiene un giusto temperamento tra la potenza del Principe, e quella dei parlamenti chiamati a tutelare i diritti e gl'interessi della nazione. Se il Principe con la sanzione, o col divieto delle leggi, con la scelta dei magistrati e dei pubblici ufficiali, con la convocazione e lo scioglimento del parlamento, mantiene la sua suprema autorità su tutte le parti del pubblico reggimento, i deputati della nazione con chieder conto ai Ministri di tutti, senza eccezione, gli atti che a quello appartengono, fanno sì che in tutte le sue parti si mantenga

vivo quello spirito, che lo tiene in armonia coi voti e coi desiderii della nazione. Per tal modo si impedisce che non si alteri quell' ordinamento di poteri che è proprio della monarchia rappresentativa. Anche senza prevedere il caso in cui un Principe possa covare pensieri avversi alla libertà della nazione, si debbe impedire che gli errori, le ambizioni, gli interessi di coloro che gli stanno intorno non traviino il governo a determinazioni riprovate dall'universale, siccome contrarie ai diritti politici riconosciuti dalla coscienza comune, e consacrati dalla costituzione.

XII.

La libera professione delle opinioni può considerarsi sotto due aspetti: in quanto per sè stessa serve di guarentigia ai diritti naturali, ed in quanto è compimento degli ordini rappresentativi. Se, essendo liberissima la professione e la discussione delle opinioni, tutta la podestà del governo stesse raccolta nelle mani di un Principe, o di un'aristocrazia ereditaria, mancherebbe ogni mezzo diretto per impedire gli abusi d'autorità e le violazioni dei diritti naturali. È pur certo tuttavia che quella libertà sarebbe, per sè stessa, potentissima a prevenirli, perchè gli uomini, per quanto siano collocati in alto grado, rare volte ardiscono cosa

che sia per essere apertamente ed universalmente biasimata. A comprendere in qual modo la pubblica e libera discussione sia, per se stessa, una guarentigia dei diritti naturali, è mestieri considerare, come oggidì tutti i popoli più colti concordino in volere, che i giudizii dei magistrati giuridici siano condotti per modo, che l'universale possa ponderare le ragioni che si adducono per l'una e per l'altra sentenza. Non vi ha contrada, dove od i consessi eletti dal popolo, o qualsivoglia altra podestà si ingerisca a correggere i giudizii dei magistrati giuridici, non vi ha scuola, non scrittore, che proponga un così fatto partito: eppure la libertà di addurre le ragioni del pro e del contro, la pubblicità delle discussioni in cui si dibattono queste ragioni, sono universalmente e giustamente riguardate come una guarentigia contro gli errori in cui i magistrati giuridici potrebbero incorrere. Tanta è per se stessa la forza dell'opinione, anche ristretta al pensiero ed al discorso, anche non confortata da alcuna instituzione che sforzi a seguitarla coloro che hanno una ingerenza diretta nel governo, anche ristretta alle sole potenze della parola, anche ridotta a que' soli argomenti che possono influire sul pensiero, senza poter influire direttamente sui fatti.

La libera professione delle opinioni è compimento degli ordini rappresentativi, perchè l'opi-

nione pubblica che, secondo questi ordini, debbe avere un'influenza preponderante sulle cose di governo, non potrebbe nè manifestarsi, nè tampoco prevalere, quando ai singoli cittadini fosse disdetto dichiarare e discutere ciò che sentono nell'animo. Non sarebbe impossibile che le leggi di uno Stato governato a signoria assoluta assicurassero la libera professione delle opinioni. Con libertà così fatta non si stabilisce una forma speciale di governo, non si attribuisce il diritto di reggere lo Stato a questi piuttosto che a quelli, soltanto si lascia piena facoltà ai cittadini di esprimere le loro opinioni, ogni volta che l'espressione delle opinioni non serva di stromento, o di pretesto a commettere uno dei delitti che turbano la sicurezza dello Stato o dei cittadini. Non è men vero tuttavia che la libertà delle opinioni suole procedere di pari passo con la piena libertà politica. La facoltà di biasimare apertamente alcune, o di approvare altre provvisioni di governo conduce naturalmente il desiderio o di impedire quelle, o di introdurre queste. Indi è che quei Principi i quali, per mantenere intera l'assoluta signoria, rifuggono dall'idea di incontrare un'opposizione. rifuggono parimente dal permettere una censura qualsiasi ai propri decreti. Rispetto alla libera professione delle opinioni non avviene lo stesso che rispetto all'eguaglianza civile. Quantunque questa abbia essa

pure molta relazione con la guarentigia dei diritti naturali che si trova nel temperamento della podestà assoluta, pure può starne separata, assai meglio che non possa la libera professione delle opinioni. I cittadini a cui sia egualmente assicurata la tutela delle leggi e dei magistrati, possono godere quietamente di quel vantaggio, senza prendersi gran fatto pensiero delle cose di Stato, e senza desiderare di avervi ingerenza. I Principi più gelosi della propria podestà, e più avversi alla libertà popolare possono favorire all'eguaglianza, coll'intenzione che niuno si sottragga ai loro comandi. La cosa non procede negli stessi termini rispetto alla libera discussione. Perchè gli uomini non possono avvezzarsi ad esaminare, ed a discutere le cose di Stato senza desiderare di potervi qualche cosa, non possono permettere loro questa i Principi che siano irremovibilmente tenaci di tutte le prerogative dell'assoluta signoria.

La libertà di manifestare e discutere le opinioni è richiesta, in primo luogo a sicurezza dei diritti che competono a ciascun cittadino, considerato come individuo dotato di libertà e di ragione. Abbiamo dichiarato testè, che il biasimo con che si condannano le azioni cattive, serve per sè ad impedirle, che la lode che si comparte alle azioni buone serve a promuoverle. Se a tutti i cittadini non si può concedere di partecipare direttamente

per mezzo delle elezioni a quella potenza che è propria dei consessi legislativi, non si può loro disdire di procacciarsi quell'influenza che si esercita esprimendo l'opinione che approva o che condanna. Allorquando si deliberi di una provvisione di governo, che pertocchi immediatamente alla persona di un cittadino, la facoltà di discutere le proprie ragioni procede dal diritto di libera difesa, che la natura attribuisce ad ogni individuo. Togliendo alla discussione quella maggior pubblicità che è inseparabile dalla libera professione di tutte le opinioni, si toglie alla difesa dei diritti umani uno degli argomenti che valgono a renderla più potente ed efficace.

Ma nel consorzio civile, le persone non si debbono considerare soltanto come individui, bensì come membri dello Stato. L'interesse ed i diritti dello Stato sono interessi e diritti di tutti; a ciascun cittadino deve premere che siano salve le ragioni degli altri cittadini. Questa solidalità di interessi, fa che nel consorzio civile ogni cittadino debba avere facoltà di associarsi alla difesa dei diritti che appartengono alla ragione ed all'interesse o dello Stato, o degli altri individui. La podestà pubblica, essendo ordinata a tutela ed a beneficio universale dei cittadini, essi hanno tutti ragione di vigilare che essa custodisca i loro diritti, che promuova i loro interessi comuni. Posta questa

ragione che ad essi compete, non si deve disdire ad alcuno di loro la facoltà di addurre tutti gli argomenti che creda acconci a fare che si seguiti l'uno piuttosto che l'altro partito. Così fatta sentenza non può pareggiarsi a quella che sostiene, doversi attribuire a tutti i cittadini un eguale diritto di influire sul governo dello Stato. L'influenza che un cittadino esercita sulla cosa pubblica, esprimendo liberamente e pubblicamente le proprie opinioni, non può essere pericolosa, come quella che eserciterebbe con dare il suo voto, o sulle leggi, o solamente sull' elezione dei legislatori, perchè, se l'una e l'altra di queste facoltà può essere abusata, l'abuso della seconda è irremediabile, non così l'abuso della prima, perchè il danno che farebbe l'espressione di un'opinione funesta, suol essere annullato dalla prevalenza di altre opinioni maturate da ingegno, da senno, e da dottrina maggiore. Perciò la sentenza che attribuisce a tutti una eguale ingerenza nel governo non fu mai sancita dalla legge di alcuno Stato, laddove invece quella che invoca la libertà di professare le varie opinioni politiche, oggidì è in vigore presso tutti i popoli liberi.

XIII.

La libera professione delle opinioni, che debb'essere fondamento, e compimento degli ordini stabiliti, con intenzione di guarentire le ragioni, che la natura attribuì a tutti gli uomini, fu conseguenza di quel movimento di spiriti operatosi in tempi recenti, per cui le dottrine del diritto naturale valsero ad emendare i precetti sanciti dall'antichità delle consuetudini, o dall'autorità delle leggi umane. Se questo fatto debbe attribuirsi alla potenza del libero esame e della libera discussione, è pur anche mestieri confessare che questa potenza mancherebbe di effetto, quando fosse impedita la libera professione delle opinioni. Se si pone per principio, che ogni opinione attenente al governo debb'essere accolta o rigettata, secondochè è riconosciuta vera, in seguito ad uno spontaneo giudizio della coscienza, è pur forza ammettere che la discussione dei motivi, sui quali si fonda così fatto giudizio debb'essere lasciata appieno libera. Per contro, se si dichiara che la professione di un'opinione debb'essere permessa o vietata, secondochè è, o non è consentanea alle massime professate da chi governa, conviene confessare che la sentenza ed il decreto di lui, anzichè la verità o la falsità riconosciuta per intimo e libero giudizio della coscienza, debb'essere principio supremo, secondo il

quale sono da ammettere o da rigettare, da approvare o da condannare le opinioni. La libera professione delle opinioni è condizione, senza la quale sono inefficaci le guarentigie del diritto naturale, che si cercano nel temperamento della podestà ereditaria ed elettiva. La prevalenza delle opinioni consentite universalmente è il fine a cui s'intende coll'introdurre così fatti ordinamenti. Ora, come si può conoscere l'opinione universalmente consentita, quando sia tolta la libertà di esprimerla? Nè sarebbe soddisfatto a tale condizione, quando una tale libertà fosse privilegio dei consessi che concorrono al governo dello Stato. Questi consessi non sono che ministri ed interpreti dell'opinione pubblica, la quale non può prevalere, allorquando non sia dato a tutti di esprimere e la propria sentenza, e gli argomenti che la confortano. Non si potrebbe dire che i legislatori, o coloro che gli eleggono rappresentassero un pensiero comune a tutta la nazione, allorquando l'universalità dei cittadini non avesse la libertà di opinare sugli interessi dello Stato. In questa condizione di cose coloro che eleggono non hanno occasione di formare un giudizio sulle cose di governo. Il suffragio dato a questo od a quel cittadino, non può considerarsi come approvazione di uno piuttosto che di un altro partito, quando niuno abbia avuto facoltà di discutere quale dei due fosse da preferire.

XIV.

Gli avversari di questa sentenza si fondano sulla considerazione astratta dei disordini morali e civili che procedono dalla smodata licenza delle opinioni, e soprattutto sull'esempio dei danni gravissimi che ne sorsero in tempi recenti. Se non che, il proprio e naturale rimedio contro i pericoli delle opinioni perniciose non si deve cercare negli ostacoli opposti alla loro libera espressione, ma nell'autorità che la verità e la giustizia esercitano naturalmente e necessariamente sugli animi umani. Negli Stati dove il governo perseguita alcune opinioni con più sevèro rigore, quelle che l'universale accoglie, e delle quali nell'intimo dell'animo desidera il trionfo, non sono già le accarezzate ed incoraggite dalla podestà pubblica, ma quelle anzi che essa combatte e vorrebbe sterminare.

Dicesi, lo so, che se le opinioni in tal modo compresse esistono, almeno non incagliano il governo nelle sue operazioni. Con che si viene a confessare, che questi governi procedono a ritroso dell'opinione, senza di che non avrebbero riguardo a lasciarla libera. In tutto ciò che spetta alle opinioni, l'opera della coazione non è che sussidiaria. È necessario che, lasciando libere tutte le opinioni, la podestà del governo punisca l'espressione di quelle sole che servirebbero d'incitamento ai de-

litti. Ma quando il governo portando più oltre la sua ingerenza, voglia disdire ai cittadini la libertà di esprimere le opinioni che universalmente sarebbero riputate oneste; egli corre gran rischio di fare che le più accette siano appunto quelle che esso condanna, che le sue censure non possano mai ad emendazione degli erorri, ciò che certamente o tosto, o tardi potrebbe la discussione lasciata libera. Non si vuole esagerare l'importanza dei disordini che possono procedere dalla libertà delle opinioni. È questa fatal conseguenza di ogni maniera di libertà, perchè l'uomo non può lasciarsi libero in alcuna cosa, senza che gli sia possibile far male. Ma si dovrà trarne la conseguenza, che si debba ad ogni possa impedire od almeno restringere l'uso del libero arbitrio, per surrogarvi la coazione, e scusare od approvare così ogni enormità di dispotismo: che la perfezione ideale di un governo debbasi cercare là dove sia compresso ed impedito ogni svolgimento delle facoltà umane? E se si volesse tant'oltre portare il timore degli abusi, a cui trascorre la volontà umana abbandonata a se stessa, non se ne dovrebbe piuttosto trarre un argomento contro gli abusi della podestà suprema, non moderata dalla virtù dell'opinione?

Se non che, nel discutere questa materia, gli animi non sono impressionati tanto dagli argo-

menti astratti che confortano l'opinione contraria, quanto dalla memoria, non per anco antica, dei mali che tennero dietro alla smodata licenza delle opinioni, che prevalendo nel secolo scorso, prepararono gli orrori della rivoluzione francese. E certamente, niuno, che sia sincero, può negare o la licenza delle opinioni che allora si diffusero e prevalsero, o i danni che ne nacquero. Ma ben si debbe negare di attribuirli agli ordinamenti che sancirono la libera discussione delle opinioni. Essi furono effetto di una opposizione, o se si voglia dir così, di una riazione appassionata ed esagerata contro l'antica servitù, non di una libertà solennemente riconosciuta nello Stato, e sancita dalla podestà pubblica. Invero il disordine non prese origine in Inghilterra, nè in Olanda, nè in Svizzera dove era già stabilita la libertà delle opinioni; ma sì nell'invecchiata e corrotta monarchia di Francia, dove la legge negava ogni libertà agli scrittori: l'esempio di Francia influì su molte altre nazioni governate esse pure a monarchia assoluta. Per contro, oggidì Francia riordinata a vivere libero, e soprattutto a larghissima libertà di opinioni, non ha ingegno di qualche elevatezza, il quale, anche errando circa alcuni particolari più o meno importanti, approvi la passata licenza, che non conosca e non predichi la necessità di confortare gl'ingegni col sussidio della fede religiosa, e coll'auto-

rità dei precetti morali, che non condanni parimente, e la licenza delle rivoluzioni popolari, e gli arbitrii della illimitata podestà. Se non che, erano in prima, piuttosto indizio, che principio del disordine morale e civile le scritture disseminatrici di dottrine funeste, che non sarebbero state nè ideate, nè applaudite, se gli animi non fossero già stati assai guasti. L'origine di tale disordine non si deve ripetere dalla libertà dei popoli, ma sì dalla corruttela delle corti e dei grandi. Di là si propagò nel ceto dei cittadini. Dagli uni e dagli altri si diffuse negli scrittori animati dallo spirito che prevaleva universalmente, incoraggiti alle audaci opinioni, e dalla protezione degli ottimati e dei cortigiani, e dall'applauso delle moltitudini. Diedero soprattutto occasione alla licenza del pensare, il fastidio dell'antica servitù ancora sancita dalle leggi, ma già odiosa a tutti gli animi generosi: l'intolleranza civile scritta nelle leggi, quando era altamente condannata dalla coscienza dei popoli, viete discipline inopportunamente mantenute in vigore; le argomentazioni stesse degli zelanti, ma non abbastanza illuminati avversarii degli errori che si andavano disseminando.

XV.

La libertà dell'opinione, parimente che ogni altra libertà a cui gli uomini possano aver diritto, non può mantenersi se non a patto che siano impediti gli abusi che possano farsene. Nell'ordinamento delle leggi intese a che coll'impedire gli abusi non si incagli l'uso legittimo della facoltà di esprimere le proprie sentenze e di discutere le operazioni del governo, consiste la libertà delle opinioni. A tre punti essenziali devono mirare le leggi che regolano cosiffatte libertà:

Stabilire una censura reprimente, non preveniente.

A definire giustamente i delitti che possono commettersi nell'esercitare quella libertà, proporzionando a questi le pene con giusta ragione di èquità.

Assicurare appieno l'indipendenza dei giudizii, separando i giudici del fatto da quelli del diritto.

Affine di governare la forza dell'opinione, la podestà pubblica debbe esercitare un ufficio della censura. La censura è di due maniere: preveniente o reprimente. La censura preveniente impedisce, coi mezzi che possono cadere sotto l'ispezione del governo, il diffondersi di ogni opinione la quale non sia prima stata riconosciuta innocente. La censura reprimente lascia libera l'espressione delle opinioni innocenti o ree. Solamente le punisce

dopo che, in seguito a pubblico e solenne giudizio, le opinioni espresse siano riconosciute e dichiarate ree. Tra i popoli moderni la stampa è principale istromento per mezzo del quale si esprimono e si diffondono le opinioni. Perciò la questione della censura preveniente o reprimente delle opinioni, suole ridursi alla questione della censura o preveniente o reprimente delle scritture che si divolgano per mezzo delle stampe. È questa una delle controversie più vivamente e più caldamente agitate all'età nostra. Le due fazioni che parteggiano l'una per l'autorità, l'altra per la libertà non vennero mai a contesa, senza che cercassero far prevalere quella la censura preveniente, questa la censura reprimente. Il sistema della censura preveniente si suole annunziare senz'altro, come sistema di censura; quello della censura reprimente, come sistema della libertà della stampa. Quello infatti è ordinato ad assicurare la censura, questo a far sì che sia salva la libera espressione delle opinioni per mezzo della stampa, e che questa libertà non venga tolta per mezzo della censura che in qualche forma si debbe pur sempre esercitare dalla podestà che governa lo Stato. Chi desidera che siano guarentiti i diritti naturali degli uomini congregati nel consorziò civile non può a meno di desiderare e di invocare la stampa libera. Infatti la libera discussione delle opinioni politiche, e la libera professione di

tutte le opinioni non contraddicenti ai principii religiosi e morali, essendo condizioni necessarie alla conservazione ed al progresso della civiltà, non meno che alla guarentigia dei diritti umani, io credo non meno evidente che cosiffatta libertà non può essere assicurata quando s'introduca, e si lasci sussistere la censura preveniente, quali pur siano le cautele con le quali si voglia temperare l'esercizio di essa. Difatto niun diritto umano non è abbastanza assicurato quando non vi abbia legge la quale moderi efficacemente l'arbitrio degli uomini i quali possano o mantenerlo o violarlo. Che si trovi in questa condizione il diritto della libera espressione delle opinioni, sempreché si rimetta assolutamente a giudizio degli ufficiali preposti alle stampe il pronunciare se si debba o no permettere che una sentenza venga con tal mezzo pubblicata, non è mestieri dimostrare. Se non che potrebbe disputarsi, se fissando qualche legge al loro giudizio, per esempio definiendo di quali opinioni debbano vietare, di quali permettere la pubblicazione, fissando certe forme di deliberazione e di discussioni che debbano sempre precedere al divieto, non si possa conciliare la censura preveniente con la libertà delle opinioni. Vincenzo Gioberti, il cui nome, per le virtù religiose e cittadine, per la potenza dell'ingegno, per la vastità della dottrina, per lo splendore dell'eloquenza che

si ammirano nelle sue scritture è una delle maggiori glorie della presente letteratura italiana, nella sua opera *Del Primato morale e civile degli Italiani*, propose una conciliazione di tal fatta. Salva la riverenza dovuta ad un tanto uomo, io confesso sinceramente che credo la censura preveniente delle stampe e la libertà delle opinioni tra loro inconciliabili.

Le opinioni colpevoli non si possono, siccome le azioni, descrivere nelle leggi con caratteri precisi e determinati. Per quanto siano accurate le definizioni del legislatore, riuscirà pure sempre impossibile, che egli non rimetta quasi tutto alla prudenza ed al buon discernimento del giudice. Perciò la legge che prescrivesse ai censori di permettere tali e di vietare tali altre opinioni, non basterebbe per sè a cansare i pericoli dell'arbitrio.

A conseguire questo intento è mestieri che sul giudizio di coloro che pronunciano intorno alla censura delle stampe, pronunci alla sua volta l'opinione pubblica. Che perciò le espressioni delle quali si deve portare sentenza, ed i motivi delle accuse, e quelli delle difese siano dibattuti al cospetto di tutti. Queste condizioni sono così necessarie a rimuovere i pericoli della prevenzione e dell'arbitrio, che secondo la dottrina seguìta oggidì dai più sapienti, quando manchino, quel pericolo si trova fin'anche nei giudizii che si portano sui fatti

criminali consueti, che danno meno facile occasione a preoccupazioni, e che si possono di leggieri definire.

Allorquando si consenta che la libera espressione delle proprie opinioni sia un diritto che debbe essere sacro nei cittadini, nè ciò potrà negare chi aderisca alle dimostrazioni date dianzi (agli altri sarebbe inutile ripeterle) converrà riconoscere che essi non debbono esserne spogliati, senza la solennità di forma essenziale ai giudizii con cui i magistrati sentenziano di tutti i diritti.

Posta la censura preveniente le guarentigie che accompagnano i giudizii sui diritti dei cittadini sono impossibili ad applicarsi. Tra gli avversarii della stampa libera, niuno certamente vorrebbe consentire alla pubblicità dei dibattimenti tra gli accusatori ed i difensori di un'opinione di cui si volesse impedire la pubblicazione, nè quando facessero questa concessione, per loro enorme, potrebbe dirsi soddisfatto alle condizioni che si richieggono affinchè un giudizio guarentisca a sufficienza i diritti umani. Per ottenere un tale intento è mestieri che il pubblico conosca non pure le accuse e le difese, ma prima di tutto il fatto di cui si tratta. Ora quando il fatto consiste nell'esprimere un'opinione per mezzo delle scritture, il pubblico non può portarne giudizio, senza che abbia sott'occhio il libro della cui censura si tratta. Ri-

dotta la cosa a questi termini, è dunque mestieri che la censura adempisca a tutte queste condizioni: che la scrittura accusata sia già pubblicata: che il giudizio si pronunci dai giudici ordinarii, giacchè, come insegnano i maestri di legislazione, sono sempre sospetti i giudici deputati specialmente alla punizione di un determinato genere di delitti: finalmente che il giudicio sia preceduto da un libero e pubblico dibattimento tra l'accusa e la difesa. Queste condizioni necessarie affinchè in un giudicio sulle opinioni siano tenute tutte le forme che nei giudizii consueti sono richieste a sicurtà dei diritti umani, sono appunto quelle delle quali constano le censure reprimenti, o a dirla in altri termini più volgari, gli ordini che stabiliscono la libertà della stampa.

Gli avversarii di cosiffatta libertà oppongono che la censura ordinata a quel modo contrasta alla diffusione delle opinioni perniciose con un ostacolo che è inutile, perchè si applica dopo che le scritture dove stanno espresse sono già pubblicate e divolgate. Così fatta obbiezione non è vera in tutto, perchè il divieto di spacciare una scrittura, che va sempre unito al giudicio di condanna è un ostacolo, ed al diffondersi delle stampe già fatte, ed al pubblicarsi delle nuove edizioni di una scrittura. Nel sistema poi di una stampa libera, a togliere i pericoli delle scritture perni-

ciose si fa conto, non tanto sull'ostacolo immediato e diretto che consiste nel divieto di pubblicare, e di spacciare, quanto in quello più generale che oppone l'intimazione d'una pena fatta a chiunque pubblichi scrittura condannata dalle leggi dello Stato. Con tutto ciò chiunque sia sincero debbe pure concedere che la censura preveniente è assai più efficace, che non siano le pene che accompagnano la stampa libera, ad impedire i disordini che per tal modo possono commettersi. Ma che? Gli ordini del governo civile debbono essere rivolti solamente ad impedire i traviamenti, gli abusi che gli uomini possono fare della libertà, così che siano da commendare anche allorquando, per ottenere quell'intento ne impediscano persino il giusto e legittimo esercizio? Non vi ha persona così timida degli abusi che possono farsi della libertà, da ammettere un cosiffatto principio, con tutte le conseguenze che per giusta illazione ne deriverebbero. Ordini che assoggettassero tutti i cittadini, innocenti e rei ad una severa e continua vigilanza, che spiassero tutti i loro moti, che dimandassero ragione di tutte le loro azioni più innocenti, che non lasciassero liberi da quella tutela nè i segreti della vita domestica, nè gli intimi colloquii degli amici, ordini cosiffatti varrebbero certamente ad impedire molti delitti che si commettono oggidì. Pure dov'è un popolo così

mansuefatto a dispotismo che potesse portarli di buon animo? Dov'è uno scrittore così zelante della podestà assoluta, che consentisse farne l'apologia? Tutti gli uomini sentono che il fine a cui debbe intendere un governo non consiste solamente nel comprimere gli abusi, ma soprattutto nell'assicurare a tutti gli uomini la libertà ed i mezzi di sviluppare le facoltà proprie di una creatura intelligente e libera. Posto che la libera espressione delle opinioni sia, come credo aver dimostrato, necessaria a guarentire l'esercizio dei diritti naturali, i disordini che talvolta siano per nascerne non bastano per distruggerla, meglio che l'abuso che tutti gli uomini fanno talvolta della propria libertà non è una ragione sufficiente per assoggettare tutti i cittadini a quella rigida ed incomparabile tutela a cui pur ora accennavamo.

Col sistema della censura reprimente, o per usare il vocabolo più usitato e meglio appropriato, della libertà della stampa, si applica all'espressione delle opinioni la legge comune a tutte le altre azioni le quali ciascuno governa o bene o male a suo talento, salvo ad essere punito, quando trascorra a tali disordini per cui si turbi la sicurezza dei civili consorzii. Col sistema della censura preveniente si deroga in una materia di gravissimo momento a quella libertà che ogni governo non tirannico lascia ai cittadini, in tutte le altre

parti di vita civile. Quest'eccezione è di tanta importanza che non può giustificarsi, quando pure non sia prescritta da un motivo di gravissima necessità. Ma una tal necessità esiste veramente? La sentenza di coloro che stimano la censura preveniente necessaria ai consorzii civili procede da varii motivi. In primo luogo, da che non considerando essi come la libertà e la potenza dell'opinione siano necessarie ad assicurare l'esercizio dei diritti naturali, considerino per altra parte quanto sia più efficace ad impedire la pubblicazione delle scritture perniciose la censura preveniente che la censura reprimente. In secondo luogo, attendendo più all'apparenza che alla realtà delle cose, ravvisando la censura come solo mezzo appariscente e visibile, tengono che sia il solo efficace, e per sè solo efficace ad impedire i traviamenti dell'opinione. Non avvertono alla potenza che la verità esercita naturalmente sugli ingegni, non a quella virtù di progresso, per cui emendandosi mano mano gli errori in cui incorse, la generazione umana progredisce verso la verità: non all' influenza che la religione esercita sugli ingegni liberamente, spontaneamente, senza che ci si frammetta la coazione: non alla potenza dell'educazione a miglioramento degli uomini, e a direzione degli ingegni. Essi credono che la conservazione dei principii morali sui quali riposano i civili con-

sorzii si fondi tutta sulla coazione, e sulla censura preventiva, che è dessa pure una specie di coazione. In terzo luogo i fautori della censura preveniente scambiano il vero ufficio che la podestà pubblica debbe esercitare in ordine al governo delle opinioni. Essi credono che questa debbe non pure impedire il diffondersi delle opinioni contrarie ai principii morali necessarii alla conservazione di ogni civile consorzio; ma anche di quelle per cui si censurano e si procurano mutare le leggi, e le operazioni di un governo. Certamente a coloro che tengono queste in ragione non di mezzi, ma di fini: che vogliono mantenerle ad ogni patto, senza curarsi di esaminare se siano conducenti al fine cui debbe essere rivolto il governo degli umani consorzii; a costoro debb'essere odiosa la libera espressione delle opinioni. Dal che si vede di quanto momento sia la questione della libertà della stampa, siccome quella con la quale si connettono tutte le altre che dividono i fautori della libertà e dell'autorità. La guarentigia dei cittadini contro gli abusi possibili del potere; la potenza dell'opinione pubblica lasciata libera od impedita, il progresso dello spirito umano verso la verità lasciato libero, o posto sotto una stretta e continua tutela; la riverenza agli ordini sanciti dal governo stabilita come criterio assoluto del giusto o subordinata all'esame,

ed alla discussione ; sono tutte questioni che connettendosi con quella della stampa libera, fanno questa di sommo momento per tutti i popoli desiderosi di mantenere o di conseguire la libertà politica.

XVI.

I delitti che altri può commettere nell'esprimere le proprie opinioni, e che danno luogo all'azione repressiva delle leggi e dei magistrati si possono ridurre sotto i capi seguenti:

Aggressione contro i principii religiosi e morali sui quali si fonda il consorzio civile ;

Aggressione contro i principii sui quali si fonda l'ordinamento dello Stato;

Ingiuria contro le persone.

Sotto il primo capo può dirsi che si riducano gli altri due; perchè niuno può impugnare l'ordinamento dello Stato, o commettere contro l'onore dei cittadini, senza commettere contro la religione e la morale. E per contro chi rimanga fedele a questi precetti non si renderà mai colpevole nè di parole, nè di atto che offenda o lo Stato o i privati cittadini. La morale separata dalla religione che ne è compimento, non può esseré che insufficiente, ed imperfetta. Perciò i legislatori debbono desiderare di mantenere piuttostochè un complesso

di principii astratti e speculativi, quali possono risultare dalle speculazioni della filosofia, una dottrina positiva e pratica, come quella che è consacrata dalle dottrine della religione. Ma queste dottrine la legge non può nè crearle, nè suscitarle, quando non vivano nelle libere e spontanee persuasioni. Bensì quando l'universale consente in cosiffatte persuasioni, debbe impedire che questa armonia di pensieri, dalla quale dipende la conservazione dello Stato, non sia turbata da temerarie dottrine. Le ree inclinazioni, che pur troppo covano sempre nei cuori umani, inardite dalle audaci ed impunite parole, potrebbero pur troppo farsi così potenti, che non rimanesse luogo all'autorità che la verità esercita sulle menti, la quale è principio di ogni umanità e di ogni civiltà. Havvi sempre un complesso di verità morali nelle quali consentono tutte le persone congregate in un consorzio civile. Quando queste fossero affatto perdute riuscirebbe impossibile ogni umana associazione. L'autorità delle leggi e dei magistrati debbe adoperarsi a che queste verità non siano impugnate. Il primo principio di queste verità sta nelle dottrine positive della religione, la quale perciò debbe custodirsi inviolata come prima fonte di ogni perfezionamento civile, come suprema sanzione di ogni precetto morale. Allorquando lo scetticismo abbia menomato la fede in queste verità, continuano pur sempre

ad essere in onore le dottrine più immediatamente attenenti alla pratica del viver civile, quelle dottrine delle quali consta la morale pubblica dei popoli, senza le quali essi non potrebbero durare neanche per un momento in un ordinato consorzio; e queste, quantunque insufficienti, si devono pure avere per un sacro deposito, siccome quelle che tosto o tardi riconducono a religione, e siccome quelle la cui mancanza farebbe rovinare l'associazione umana nella selvatichezza e nella barbarie.

L'ufficio delle leggi in ordine alle opinioni è perciò vario, secondo la loro condizione religiosa e morale dei popoli.

Finchè vive spontanea in tutto un popolo la fede nella religione positiva, gli oltraggi, quali che siansi contro di essa, debbono essere repressi dalla legge; quando sia venuta meno, la legge debbe almeno reprimere gli oltraggi contro la morale pubblica. Ecco in quali termini ragionava su questo punto uno dei più grandi ingegni di cui si onori l'umanità, G. Cuvier: « Non credo che siavi persona che possa dubitare della felicità di uno Stato in cui regnando una stessa credenza, una stessa religione, una stessa legge spirituale e temporale, gli animi fossero uniti negli stessi sentimenti. Sarebbe assai colpevole chi alterasse una tale condizione di cose. Se avessero condotto a mantenerla, si potrebbero quasi perdonare a S. Luigi ed ai suoi

successori i loro rigori per raggiungere quello scopo. Ma questa unità non esiste più (*in Francia*), il dubbio si è fatto sentire: l'incredulità ha dessa pure alzato la voce. Quando leggi severe hanno voluto comprimerle, ne risultarono tumulti civili, guerre sanguinose; quando sottentrarono leggi più miti ne fu scansata l'applicazione. Il male è consumato, le opere pubblicate contro le sane dottrine sono per le mani di tutti, niuna azione della legge può distruggerle. La discussione, il ragionamento sono ormai le sole armi che ci rimangano a trionfo del vero ».

Affinchè questa discussione stesse nei termini dell' onesto, la legge in favore della quale perorava il Cuvier puniva gli oltraggi contro la morale pubblica. « Questo termine, diceva egli, non è vago, esso è scolpito nel cuore di tutti gli uomini a caratteri indelebili, niuno può scambiare la sua significazione, e confondere gli oltraggi veri che si facciano a questa morale colle disputazioni filosofiche e teoriche. Non abbiamo saputo trovare spiegazione migliore; se altri può indicarne un altro partito, sorga a proporlo » (*).

La legge debbe impedire l'aggressione contro i principii sui quali si fonda l'ordinamento dello Stato. Tutte le mutazioni alle quali si può perve-

(*) Cuvier, Disc. à la Chambre des Députés, 16 avril 1819.

nire per le vie legali, possono onestamente discutersi con le parole e cogli scritti, le altre sono da tenersi come un'aggressione contro l'ordinamento dello Stato, e perciò si debbono reprimere. Le parole e gli scritti che concitano alla ribellione; i consigli per cui i cittadini si dispongano a resistere al precetto delle leggi, od alla legittima autorità dei magistrati non possono essere lecite, debbono essere repressi, perchè partecipano alla reità dei fatti che risulterebbero dall'impunità di cosiffatte opinioni. Nelle monarchie, o siano assolute o temperate, l'ordinamento politico si fonda sulla riverenza alla persona del Principe. Ogni parola che gli rechi offesa, scuote la base dell'ordinamento politico, perciò non può passare senza punizione.

La libertà delle parole non può mai rendere lecita l'ingiuria. I fatti appartenenti al governo cadono nella libera discussione; non così la vita privata dei cittadini che le leggi di tutti i popoli tutelano contro gl'insulti dei maligni.

Nei fatti che appartengono all'espressione ed alla discussione delle opinioni, si debbe distinguere il caso in cui abbia avuto luogo in tali contingenze che riesca dimostrata la diretta partecipazione del loro autore ad un'aggressione contro l'ordine sancito dalle leggi, da quello in cui senza premeditato consiglio di commettere una violenta aggressione, la parola scritta da cui usava il diritto

della libera discussione non siasi trattenuta entro quei limiti di moderazione che la legge prescrive.

Nel primo caso lo scritto dà luogo all'applicazione delle pene gravissime che le leggi pronunciano contro coloro che si fanno rei di ribellione contro lo Stato. Nel secondo caso le pene sono assai più miti. La pubblicazione dello scritto si riguarda come un fatto di natura speciale, il quale è valutato assai meno severamente, ed in ragione del minor pericolo che ne procede, ed in ragione del rispetto che si debbe alla libertà della discussione, la quale sarebbe in pericolo quando il trascorrere in abusi, la cui valutazione spesso sta nella discrezione del giudice, e che possono essere scusati dal fervore delle discussioni, desse luogo a pene gravissime.

Per questi stessi motivi si suole in cosiffatte materie concedere assai alla prudenza del giudice, lasciando maggiore ampiezza che altrove non si debba tra il *minimum*, ed il *maximum* della penalità. Per simili motivi la pena dei delitti di stampa, consiste spesso in multe. La quale penalità si fonda su particolari considerazioni. La discussione scritta di ciò che può suscitare le preoccupazioni, e le passioni delle fazioni, suol farsi principalmente nei giornali. Per la pubblicazione di questi si richiede un capitale assai cospicuo. Quando una parte di questo passi nel soddisfare alle multe cui

venga condannato, gli si troncano i nervi a proseguire nella sua impresa.

Finalmente rispetto alla forma di giudizio da tenersi in ordine ai delitti di stampa è necessario che, oltre alle altre condizioni di procedimento statuite per tutela, chi è accusato si attenga anche a questa, che i giudici ai quali è commessa la valutazione del fatto, siano altri da quelli ai quali è commessa l'applicazione della pena. Una tale distinzione di ufficii in molti Stati è osservata, da molti scrittori è proposta per tutti i giudizii criminali. Il trattare la questione in tale ampiezza di termini, non appartiene al nostro assunto. Ben crediamo dovere esprimere come, tenendo un'altra norma, non sia abbastanza assicurata la libertà delle discussioni. A valutare se non siansi oltrepassati i confini che la ragione e la legge prescrivono a questa libertà, cittadini i quali non abbiano alcun ufficio da adempiere verso il governo, che siano tratti a sorte ad ogni giudizio, che possano essere ricusati così dal ministro del governo che sostiene l'accusa, come dall' accusato, sono assai meglio disposti che non i magistrati giuridici. I magistrati giuridici, per la gravità dei loro studii, per le condizioni della loro vita, per la libertà delle loro deliberazioni sono più sicuri apprezzatori, più fidati guardiani dei diritti umani che nessun altro ufficiale dello Stato. Ma non sono atti abbastanza

a quel particolare ufficio che consiste nell'apprezzare i fatti attenenti alla stampa: scelti dal governo, dipendenti in qualche modo da lui per nuovi onori, e nuovi vantaggi che ne aspettano, tenuti ad una maggiore devozione che non i privati cittadini, non hanno quella piena ed assoluta indipendenza che si richiede nel giudicare della reità o dell' innocenza di uno scritto. Aggiungasi che le abitudini di un magistrato non sono quali possono richiedersi per valutare i fatti appartenenti all'espressione ed alla discussione della opinione. Soliti ad applicare le leggi quali esistono, a giudicare della giustizia secondo la volontà espressa dal legislatore, penetrati di un assoluto rispetto per la lettera, e per lo spirito dei suoi decreti, debbono essere qualche volta disposti ad adombrarsi, quando altri usando i diritti della libera discussione, ne contrasti l' intrinseca bontà, ne promuova la mutazione, opponga la ragione all'autorità, il diritto dei cittadini al fatto del legislatore. Cittadini scelti tra coloro che concorrono col voto alla formazione del consesso elettivo sono meglio in grado di adempiere a questo uffizio. Eglino sono che col loro suffragio danno forza a questo od a quel sistema che possa seguirsi nel governo dello Stato: ai loro suffragii spetta il pronunciare sull'innocenza o la reità delle opinioni che vengono in sussidio dell'uno o dell'altro. L'ot-

timo, anzi il solo criterio della reità di uno scritto, consiste nella ripugnanza che suscita nella coscienza degli uomini onesti: affinchè questo criterio sia genuino, l'animo di chi pronunciò il giudizio non debb'essere turbato da una soverchia preoccupazione nè in favore dell'autorità, nè in favore della libertà. Non si può presumere che i cittadini dei quali parliamo siano oltre il dovere preoccupati in favore dell'autorità, perchè quanto si menoma la libertà della nazione, altrettanto si menoma la loro influenza: non si può supporre che siano oltre il dovere preoccupati in favore della libertà, che ne siano preoccupati a segno di tollerare di buon grado che sia messa in pericolo l'autorità, ed insieme coll'autorità l'ordine pubblico che sull'autorità si fonda, perchè essi sono che hanno interesse più vivo e più immediato alla conservazione dell'ordine. Nella monarchia rappresentativa, che è la sola in cui possa aver luogo la libertà di discussione che si vuole assicurare per mezzo di giudizii così fatti, non può darsi luogo a così fatto sospetto, non può concedersi che i cittadini che coi loro suffragii concorrono alla formazione del consesso legislativo possano nella loro universalità riguardarsi come sospetti di essere avversi all'ordine pubblico; se si desse luogo a questa pre. sunzione, si distruggerebbe la base della monarchia rappresentativa.

I giudizii della stampa a questo modo ordinati servono ad assicurare vie meglio la prevalenza dell'opinione pubblica. Quando un sistema di governo non possa perseverare senza punire opinioni che i cittadini chiamati ad apprezzarle giudichino innocenti, si fa palese pel governo la necessità di mutare andamento. Così l'autorità pubblica essendo condotta a secondare il voto espresso dalla stampa, avvalorato dalle sentenze dei giudici di questi fatti, viene assicurata la prevalenza dell'opinione pubblica, che è fondamento di tutti gli ordini rappresentativi.

XVII.

Dal complesso delle instituzioni che abbiamo descritto risulta la monarchia rappresentativa, la quale presso i popoli cristiani, che non per anco l'ottennero, è invocata e desiderata, dove apertamente, e dove occultamente da moltissimi. Il carattere che nelle presenti condizioni di civiltà si può dire proprio di questi ordini, e da cui dipende la loro eccellenza, sta in ciò che in tutte le cose di governo sia preponderante il giudizio dell'opinione pubblica. Intorno a questo carattere io credo dovermi trattenere, affinchè si conoscano non pure le forme esteriori, ma lo spirito da cui debbono essere animate così fatte

instituzioni. L'opinione pubblica è giudizio nel quale i cittadini consentono rispetto alle cose concernenti al governo dello Stato. Qualsiasi la forma del pubblico reggimento, quali siansi le condizioni poste alle deliberazioni, la natura delle cose non consente quasi mai, che circa un partito politico si ottenga unanimità di sentenze così perfetta, che escluda ogni discrepanza. Havvi tuttavia, circa tutti i partiti pratici, un'opinione alla quale inclinano tutti gli spiriti che ne giudicano con qualche cognizione di causa, e che non sono preoccupati da interesse o da passione che gli muova in contrario. A questa si dà giustamente il titolo di opinione pubblica, questa si riguarda comune all'universale, non curate le discrepanze che procedono da interesse, da passione, da prevenzione, da ignoranza. Niuno può disprezzare l'autorità dell' opinione pubblica, senza stabilire che, in fatto di pubblico reggimento, tutte le sentenze degli uomini procedano sempre a caso; professando la quale sentenza, e separandosi dal sentimento di tutta la nazione, un governo qualsiasi torrebbe ogni stima e riputazione a se stesso. Niun governo può reggere lo Stato senza curare l'opinione universale, mancando la quale, manca la forza principale dell'imperio. E infatto tutti i governi, per quanto sian tristi, la curano; giacchè tutti considerano per gravissima ingiuria l'es-

sere accusati di mettersi in contrasto coll'opinione universale, tutti hanno per gravissima offesa il diffondersi di opinioni che loro siano avverse, tutti procurano, o con buone, o con male arti mantenersela favorevole, tutti nelle più solenni occasioni, nei più gravi pericoli procurano di rendersela propizia. Niun uomo di Stato, per quanto grande ei siasi, può presumere di giudicare delle cose pertinenti a governo, meglio che l'opinione universale. Anzi la lode degli uomini di Stato veramente grandi consiste appunto in ciò, che conoscono quali cose possano incontrare l'approvazione dell'universale, e quelle sole intraprendono, tralasciando tutte le altre nelle quali la avrebbero contraria (1).

XVIII.

Stabilito che il giudizio dell'opinione pubblica debbe aversi per sicuro indizio di ciò che in fatto

(1) On s'imaginait à tort, suivant lui (Napoléon) qu'en France on pouvait tout ce qu'on voulait. C'était une erreur peu honorable pour ceux qui la commettaient, car ils supposaient la France sans conscience et sans opinion. Il ferait, disait-on, tout ce qu'il voudrait; oui, repondait-il, mais dans le sens des besoins vrais et sentis de la France . . . Il pouvait ce qui était dans le sens des besoins, et des opinions régnans dans le moment en France, mais pas davantage. Il le pouvait mieux, plus puissamment qu'un autre, mais il ne pouvait rien contre le mouvement actuel des esprits.

THIERS, hist. du Consulat. T. III, Liv. XII.

di governo si possa e si debba fare, è mestieri stabilire a quali indizi si possa riconoscere che un' opinione sia espressione del pensiero comune.

L' opinione debb' essere:

Imparziale,
Libera,
Illuminata,
Perseverante.

L'imparzialità necessaria in fatto di opinioni politiche non si vuole far consistere in una tale neutralità, per cui niuno si senta più propenso all'una che all'altra sentenza. Una tale imparzialità, che si dovrebbe anzi chiamare indifferenza, non è nè possibile, nè desiderabile, allorquando si deliberi degli interessi e dei diritti di tutti i cittadini, L'imparzialità si debbe intendere di quella disposizione per cui l'animo dei cittadini non è portato da alcuna passione, o da alcun interesse a voler altro da ciò che richiede l'interesse dello Stato. Ad ottenere imparzialità cosiffatta, è necessaria l'eguaglianza civile dei cittadini, la quale perciò è condizione necessaria, affinchè gli ordini rappresentativi servano a beneficio di tutti. Quando i varii ordini di cittadini abbiano interessi diversi, quando gli abusi o le oppressioni di cui alcuni soffrono non portino alcun nocumento ad altri vantaggiati di particolari privilegi, non è possibile che tutti si associno in un desiderio, ed in un voto co-

mune. In tal condizione di cose i maggiorenti aderiscono ostinatamente agli ordini che gli vantaggiano sui loro concittadini, laddove il rimanente del popolo, quando abbia quel concetto di libertà e di eguaglianza, che naturalmente procede dal progredire della civiltà, ansioso di sollevarsi a migliori condizioni, trascorre di leggieri a desiderare, ed invocare una libertà ed una eguaglianza tali che sono impossibili a stabilirsi nei consorzii civili. Se le guarentigie, per cui si tutelano i diritti naturali, e per cui si assicura la salutare influenza dell'opinione pubblica, non possono sorgere che sul fondamento dell'eguaglianza civile; questa alla sua volta prepara le vie a riformare gli ordini del governo in modo che siano assicurate così fatte guarentigie. Se un ordinamento, in cui la condizione di ciascuna persona varia secondo il grado in cui nasce, prepara gli spiriti a riguardare la ragione di dar la legge allo Stato come prerogativa indivisibile dalla preminenza ereditaria, l'ordinamento per cui ciascun cittadino si riguarda come eguale ad ogni altro, disponendo gli spiriti a considerare la podestà pubblica, non come signoria caduta in retaggio di alcuni, ma come incumbenza da esercitarsi a tutela ed a beneficio comune, gli dispone altresì ad esercitare una vigilanza continua sul modo in cui quella incumbenza viene disimpegnata.

XIX.

In secondo luogo è necessario che l'opinione sia libera. Questa condizione proposta in modo assoluto non abbisogna quasi di dimostrazione. Ogni volta che si faccia luogo a deliberazione ed a discussione, chi dubita che queste debbano essere condotte per modo, che ciascuno sia liberissimo di aprire la sua sentenza, senza che alcun riguardo particolare lo trattenga dall' esaminare e dal discutere tutti gli argomenti che si possano addurre per l'una o per l'altra sentenza, e di seguire quella che in suo cuore giudichi più vera? Una libertà così fatta non può esistere, quando il diritto di dare la legge allo Stato, e di invigilare sul governo, di permettere la professione di alcune, di vietare quella di altre opinioni, dipenda esclusivamente da chi regge la cosa pubblica. Coloro che sono chiamati a consiglio intorno alle occorrenze della cosa pubblica non sono in grado di professare opinioni affatto libere, perchè hanno troppo grande interesse a non offendere chi tenga in mano le redini del governo. Questo interesse, nelle monarchie assolute, fa che si tacciano le verità che potrebbero offendere il principe, i suoi ministri, ed i suoi cortigiani: nelle aristocrazie quelle che offendono i maggiorenti, ed i loro creati. In questi Stati, anche supponendoli

ottimamente ordinati, non è mai legge suprema delle opinioni cercare ciò che sia onesto, e che giovi all'universale; ma ciò che non offenda l'autorità, o l'amor proprio di chi è fonte di ogni potenza e di ogni favore: e perchè è impossibile che un'aperta e viva censura degli atti da lui operati o permessi sia mai senza offesa dell'amor proprio, il biasimo degli abusi, se pur si fa, è sempre timido ed insufficiente. L'opinione pubblica debb'essere un giudizio degli atti del governo, che emendi e corregga, quando pure non valga a prevenire gli errori in cui questo potesse incorrere. Ora come un tal giudizio può sortire il suo effetto, se non è lecito pronunciarlo altrimenti, che con l'approvazione di coloro appunto sui quali debbe cadere?

XX.

L'opinione pubblica che dirige il governo debb'essere illuminata. Perciò l'indole dei governi rappresentativi non richiede che tutti i cittadini si ingeriscano nel governo, o direttamente con dare il suffragio nella deliberazione delle leggi, o indirettamente coll'eleggere i legislatori. Questa ingerenza non si vuole concedere, che a quelli che per le proprie condizioni si presumono in grado di poter coltivare l'ingegno quanto

basti a formarsi un giudizio sulle cose di Stato. Allorquando sia stabilita l'eguaglianza civile, costoro nel difendere i propri diritti, ed i propri interessi non potranno a meno di promuovere la causa, anche di coloro ai quali è negato un simile diritto di suffragio.

L' opinione pubblica che dirige il governo debb' essere perseverante. Gli ordini misti non hanno quel pregio, che ogni deliberazione sancita dai consessi legislativi esprima sinceramente i voti e corrisponda ai bisogni dell'universale. Ma hanno quello che, alla fin fine, riescono pur sempre ad impedire che non durino in vigore i provvedimenti ripugnanti al voto comune e perseverante della nazione, e di ottenere quelli che sono invocati da un voto similmente comune e perseverante di essa. Ed è utilissimo che gli ordini politici siano stabiliti in modo che ogni voto o dei consessi legislativi, o del popolo non abbia autorità di legge, perchè s'indurrebbe una tale versatilità che porterebbe la perturbazione in tutti i diritti pubblici e privati. All'opposto un voto perseverante accennando ad una vera necessità, il contrastarvi non sarebbe nè giusto, nè prudente consiglio. L'autorità attribuita al Monarca di concedere o negare la sanzione della legge, di convocare o di licenziare i consessi legislativi, l'autorità di un secondo consesso, senza il cui suffragio non siano efficaci le

deliberazioni di quello che propriamente rappresenta il popolo, mirano appunto a far sì che quei giudizi di opinione, che di giornata in giornata si formano, e mutano, non si scambiino con quelli che, per essere perseveranti e costanti, danno sicuro indizio dei partiti opportuni da seguitarsi.

XXI.

L'opinione pubblica, della quale abbiamo finora ragionato, non si debbe confondere nè coll' opinione volgare, nè coll'opinione legale che risulta dagli squittinii. L'opinione volgare consta di tutti quei giudizii che la moltitudine si va formando, prima di aver cognizione delle cose di cui pronuncia giudizio, fondata più sull' apparenza che sulla realtà, più sull'immaginazione e sull'affetto, che sulla riflessione o la ragione. Essa inclina talvolta ad una esagerata speranza nelle cose nuove, talvolta ad una cieca ostinazione nelle cose antiche, accoglie facilmente i sospetti, le accuse, le prevenzioni, prima di averne esaminati i fondamenti; desiderosa di insorgere contro tuttociò che merita venerazione, riverenza, ossequio, vaga di dare a questa rea licenza nome e lode di libertà. Gli uomini possono essere ligii all'arbitrio altrui, non meno nel pensare, che nel volere, e nell' operare. Da questo principio procede nel governo civile il

dispotismo dei reggitori, e la servilità dei sudditi. Gli uomini possono governare i propri pensieri secondo i dettami della ragione, guidata dalla riflessione, e da questo principio procede la vera opinione pubblica, sulla cui potenza si fonda la libertà civile, nè poste le presenti condizioni dei popoli d' Europa, la prevalenza dell' opinione pubblica e la libertà civile che ne è conseguenza, possono guari essere stabilite altrimenti che cogli ordini della monarchia rappresentativa dei quali abbiamo dato cenno. Finalmente gli uomini possono abbandonarsi all'ispirazione delle proprie passioni, non temperate dalla ragione, o dalla riflessione. Da questo principio procedono le opinioni volgari alle quali accenniamo, e dalle opinioni volgari la licenza popolare, che, o impugnandola, o corrompendola, distrugge la libertà civile. A questa volgarità di opinioni inclinano tutti coloro ai quali mancarono i sussidii dell' educazione e dell' istruzione. In questo novero debbe sempre computarsi, insieme con la plebe, buon numero eziandio di coloro ai quali più larghe condizioni di fortuna darebbero possibilità di sviluppare le virtù dell' intelletto. Fra essi non mancano parecchi che l'ignoranza, o lo scarso ingegno, od i pregiudizii dell'educazione trattengono nelle condizioni della plebe, e che non si sollevano mai sopra i miseri concetti dell' opinione volgare. Finchè il comune

avviamento degli spiriti è tale che l' abitudine prevalga sulla riflessione, l' autorità sulla ragione, l' opinione volgare suole essere ritrosa alle innovazioni ed alle riforme che mutano alcun che alle consuetudini ed agli ordini antichi, secondo i quali si governava prima la vita civile dei popoli. Allorquando la civiltà progredita mutò quell' avviamento degli spiriti, la potenza delle nuove opinioni si fece sentire tra i cittadini più colti, prima che nel volgo, indi la renitenza, e qualche volta gli ammutinamenti con cui la plebe, o spontanea, o concitata dai fautori delle cose antiche, contrastò assai volte alle innovazioni più utili. Infermata la potenza delle tradizioni e delle abitudini, l' opinione volgare inclina a disconoscere l' autorità sulla cui riverenza quietano i consorzii civili. Per chi sia meno avvezzo a considerare come l'obbedienza alle leggi ed alle podestà che governano siano elementi necessari della vita socievole, appare soverchia la disuguaglianza tra chi regge lo Stato, e chi è tenuto dai suoi comandi; appare soverchio il peso delle obbligazioni che le leggi, anche più larghe e più liberali, impongono ai cittadini. I disordini redati dai tempi antichi, l' autorità non temperata da alcuna libertà, la podestà suprema attribuita interamente alle preminenze ereditarie, le leggi dettate più dall'arbitrio, che dal diritto e

dal vantaggio di coloro che debbono osservarle, sono condizioni tutte che rendono l'obbedienza insopportabile ai popoli informati alle idee ed alle opinioni della civiltà moderna. I principii onde procedono quelle opinioni volgari che contrastano l'obbedienza dovuta alle leggi stanno riposti nel cuore umano: allignano insieme con le ree passioni che lo fanno insofferente di regola. Sono tenuti a freno dalle abitudini dell'ordine morale e civile, che esistono pur sempre dovunque esistono uomini e consorzi civili, ma che furono infermate, convien pure confessarlo, coll'infermarsi delle tradizioni e delle abitudini, sulle quali si fondò la civiltà dei popoli cristiani. Quei mali principii, a quando a quando, fecero sentire la loro funesta influenza in tutti i periodi della storia, allorquando la violenza delle passioni prevalse sugli ordini consueti e regolari della vita civile. Nei tempi recenti, fatti più potenti, non rimasero affatto occulti, neanche quando questi ordini durarono in vigore; talvolta soverchiarono e proruppero in aperta violenza che sciolse ogni freno di costumi e di leggi.

XXII.

Se l'opinione pubblica non si deve confondere coll'opinione volgare, non la si deve neanche confondere coll'opinione legale. Chiamo legale l'opi-

nione che risulta approvata dai modi che le leggi stabiliscono per raccogliere i suffragi dei cittadini. Le deliberazioni dei consessi eletti dal popolo a far le leggi, debbono essere moderate dalla potenza dell'opinione pubblica. Le instituzioni dei governi rappresentativi bene ordinati temperano la podestà dei consessi elettivi, per modo che essi non possano mettersi in aperta opposizione coll'opinione pubblica. A questo mirano e la libertà assicurata ai cittadini di pubblicare le proprie opinioni, e di censurare gli atti sanciti dai legislatori, e la facoltà fatta al Principe di sciogliere i parlamenti elettivi. Allorquando si confondesse l'opinione legale coll'opinione pubblica, si attribuirebbe alle assemblee elettive un dispotismo tanto più eccessivo, che non sarebbe moderato dal riguardo per i giudizii dell'universale, il quale in alcuna parte tempera pur sempre la podestà anche dei Principi più assoluti. Ed appunto le storie dimostrano, niuna dominazione essere stata mai così grave a sopportarsi dai popoli, come quella di un'assemblea elettiva fatta signora unica ed assoluta dello Stato. Per rendersi appieno ragione del divario che passa tra l'opinione pubblica e l'opinione legale, è mestieri considerare come l'autorità di quella dipenda dall'influenza che il vero esercita infallibilmente sui giudizii dell'intelletto, considerati in quanto non sono proprii di tali o tali altre persone, di tale o tal altro momento;

ma in quanto sono comuni a tutta una nazione. L'opinione legale talvolta dipende dal caso o dagli artifizii che possono indurre alcuno, e talvolta anche una sola persona, e questa inetta e corrottissima, a far prevalere nei suffragii questo, più che quell'altro partito, su cui siasi aperto lo squittinio. I giudizi dell'opinione pubblica per se stessi sono, in fatto di governo civile, la più probabile manifestazione del vero; le deliberazioni delle assemblee non hanno pregio se non in quanto elle ritraggono quei giudizi. L'opinione pubblica è uno spirito che non può vincolarsi ai partiti di un'assemblea, ai voti di una classe, ai pensieri di un uomo, ma che anima tutta una nazione, che debbe spirare nelle sue instituzioni civili, nel suo governo, nelle sue leggi.

XXIII.

Alla sentenza che abbiamo finora sostenuta, e che invoca un'equo temperamento tra la superiorità ereditaria e l'eguaglianza popolare, si oppone in primo luogo quella degli esagerati fautori di libertà. Si fondano costoro sull'assoluta eguaglianza che la natura ha stabilito fra tutti gli uomini, sopra il fine a cui è destinato lo Stato, di promuovere egualmente gli interessi, e di tutelare le ragioni di tutti, sull'egual diritto che tutti debbono avere di

ingerirsi in cosa che a tutti appartiene, sulla niuna ragione per cui questi, piuttosto che quelli, debba avere in retaggio il diritto di sovrastare ai suoi simili. Sicuramente non potrebbe rispondere a queste obbiezioni chi volesse far credere che i Principi siano sublimati da Dio sopra le condizioni consuete della natura umana, o che lo Stato debba considerarsi come un loro retaggio privato. Bensì debbe avvertirsi, che le condizioni della natura umana non consentono che i consorzii civili vengano riordinati *a priori*, senza che sia tenuto alcun conto dei fatti e delle instituzioni esistenti; ma solamente che queste siano riformate in modo da potere dar fondamento alle guarentigie dei diritti umani. Chè, nel riformare le instituzioni umane, non si debbe tenere conto solamente delle potenze della ragione, di cui tutti gli uomini sono dotati, ma delle miserie e delle infermità a cui la loro condizione va soggetta. Procedendo secondo questi principii, di leggieri si riconosce che non tutti gli uomini possono partecipare egualmente al reggimento dello Stato, perchè non tutti sono egualmente in grado di occuparsene. Posto che tra gli uomini debba esistere qualche superiorità ed inferiorità di potenza, ne procede che quella debbe attribuirsi all'eredità, giacchè la potenza non può avere altra origine che l'eredità e l'elezione, ed il volere che derivi esclusivamente da questa, intro-

duce l'assoluta eguaglianza, che è incompatibile con la conservazione del consorzio civile. Se si riguardasse solamente alla natura non privilegiata di coloro ai quali è attribuita la preminenza ereditaria, non si troverebbe ragione per mantenerne a loro il retaggio. Ma questa ragione appare evidente, quando si attenda, ed alla necessità di mantenerla per preservare il consorzio civile dalle gare, dalle emulazioni, dai pericoli di ogni maniera che avrebbero origine dalla distruzione di così fatta preminenza: appare evidente, quando si attenda alla facilità, con cui gli uomini prestano a coloro che siano investiti di tali preminenze un ossequio, che essi non concedono a chi abbiano veduto in condizioni affatto simili alle proprie.

XXIV.

Alla temperata sentenza a cui ci siamo attenuti si oppone eziandio la dottrina di coloro i quali affermano, che nelle monarchie la sovranità appartiene essenzialmente al Principe, e ne conchiudono doversi, non pure rigettare come falsa, ma condannare come rea ogni dottrina, per cui si affermi il popolo, per sè o per i suoi deputati, doversi frammettere in qualsivoglia modo, o nella formazione delle leggi, od in altro atto che appartenga a reggimento dello Stato. Questo errore degli esagera-

tori del principio monarchico procede, come quello degli esageratori del principio popolare, da non definire abbastanza accuratamente la significazione delle parole. Questa proposizione che la sovranità appartiene al Principe può intendersi in due modi; o per significare che l'autorità del Principe nella gerarchia socievole sovrasta a tutte le altre, che debbe prendere ingerenza più o meno diretta in ogni atto che spetti a pubblico reggimento; o quella proposizione può intendersi, per significare che lo Stato sia retaggio del Principe, la sua volontà legge suprema, non pure dei fatti, ma delle opinioni, a cui niuno possa contrastare o contraddire senza delitto. La proposizione che la sovranità appartiene al Principe, intesa in quel primo senso, può e debbe accertarsi per vera da tutti coloro che desiderano un giusto temperamento della podestà ereditaria e della podestà elettiva. Il disdire ai Principi la sovranità intesa in questo senso, varrebbe quanto distruggere le radici dell'ordinamento monarchico, che è il solo sotto il quale possano quietare i popoli Europei, e progredire la loro civiltà. Dalla sovranità del Principe, intesa a questo modo, non procede alcuna conseguenza meno consentanea alla civiltà ed alla libertà politica. Se la podestà del Principe debbe sovrastare a tutte le altre, non ne conseguita che debba essere senza limiti e senza freno, non che debba impedire l'esistenza e l'influenza dei con

sessi popolari, non che la libertà delle azioni e delle parole debba restringersi in più stretti confini che non sia necessariamente richiesto alla conservazione del consorzio civile.

All'opposto la proposizione intesa giusta la seconda delle significazioni pur ora accennate, non può ammettersi senza metterla in contraddizione, non pure con tutti i principii di libertà civile in cui consentono oggidì gli ingegni più elevati, e gli animi più generosi, ma anche con quelle massime, che sono professate dai più caldi fautori della monarchia assoluta, per poco che eglino siano assennati e ragionevoli. Essi riconoscono, in fatti, che la podestà dei Monarchi è destinata a comune benefizio dei popoli, non a privato vantaggio di coloro che ne sono investiti; riconoscono che in molti ufficii appartenenti allo Stato, come nei giudizii civili e criminali, come nell'amministrazione delle cose comuni, la volontà del Monarca non debbe avere alcuna diretta ingerenza; essi riconoscono che la sanzione delle leggi debbe essere preceduta da tali forme che assicurino la libertà e la sincerità della discussione.

Posti questi principii, i quali vengono consentiti da tutti i fautori di monarchia, tranne, per avventura, da alcuni forsennati esageratori, i quali neanche osano professare apertamente la loro sentenza, ne procedono le massime sulle quali si fonda

la monarchia temperata. Se vi ha cosa in cui la libertà e l'indipendenza delle discussioni e dei giudizii siano necessarie, questa è senza dubbio la deliberazione delle leggi, perchè da queste dipendono tutti i diritti dei cittadini. Questa libertà e questa indipendenza non sono mai perfette, allorquando un Principe sia investito dell'assoluta podestà. In tal condizione di cose è impossibile che il desiderio di ottenere la sua grazia, e di scansare la sua indegnazione non si frammetta a quelli che determinerebbero un animo perfettamente libero ed indipendente. Per ottenere questa intera libertà ed indipendenza, è mestieri che siavi un consesso eletto non dal Principe, ma dal popolo; che possa non pure sconsigliare, ma impedire i partiti dannosi a cui quegli si lasciasse trascorrere. So bene che questo ordinamento diminuisce alcun che della podestà assoluta che è attribuita al Principe nella monarchia pura. La podestà che un Principe costituzionale esercita sopra i suoi popoli supera tuttavia di gran lunga tutte le altre che esistono in uno Stato, è la maggiore che ad un individuo possa ragionevolmente concedersi sopra un' intera nazione: agguaglia od avanza quella che fu attribuita a tutti coloro che governarono le sorti dei popoli, prima che fosse instituita la podestà assoluta, le cui origini nella Cristianità si possono appena fare risalire a tre secoli addietro: è

sufficiente a tutte le imprese che un Principe può intraprendere a vero vantaggio, ed a vera gloria della sua nazione e del suo principato. È scarsa solamente per quelle colle quali un Principe può mettersi in opposizione coll'opinione comune. Per sostenere che sia desiderabile che i Principi possano sino a quest'eccesso, è mestieri pareggiare la maestà del Principe alla Maestà Divina; attribuire alla sua persona la sapienza e l'infallibilità che compete a Dio solo; affermare che il Principe tiene nello Stato lo stesso luogo che Iddio nel mondo; che la sua sentenza è sempre la migliore, che, anche quando non sia tale, è da seguitare in pratica, piuttosto che quella la quale abbia per sè il voto dell'universale: ma chi non vede queste stomachevoli adulazioni essere intollerabili allorquando si prende a discutere sul serio del governo delle nazioni? La monarchia, per renderle quella sicurtà e quella potenza, ch'è pure necessario ch'ella conservi, quando non si voglia mettere a repentaglio questa grande instituzione, ed insieme con lei tutta la moderna civiltà, deb-b'essere messa in armonia con le presenti condizioni dei civili consorzii, nè può ora mai più fondarsi su queste fole che furono inventate secoli addietro dalla piacenteria dei cortigiani; ma che oggidì sono ridicole ed odiose a tutti gli uomini assennati, e che sono pure le sole che possano in-

vocarsi, per patrocinare nei Principi l'assoluta ed esclusiva podestà di dare la legge allo Stato.

XXV.

Queste dottrine dell'assolutismo non sarebbero di alcun momento, quando si dovessero discutere i principii assoluti della scienza. In fatti, a chi attendesse solo ai fini ai quali sono ordinati, e lo Stato e la podestà pubblica; a chi meditando su quei fini investigasse *a priori* i mezzi più acconci a conseguirli, non cadrebbe mai in mente di attribuire ad una, od a poche famiglie la ragione di dare a loro talento le leggi ai civili consorzii. Ma, quando le dottrine opposte si considerino come principio di violente perturbazioni, per cui furono, dove distrutti, dove impugnati gli ordini che erano stati sanciti dal tempo e dalle abitudini, sotto i quali quietarono per lunga stagione tutti i diritti pubblici e privati, quando la dottrina dell'assolutismo si voglia rappresentare come espressione delle idee e delle tradizioni, secondo le quali fu lungamente governata la Cristianità; allora conviene pure confessare che questa acquista apparenza di assai maggiore autorità, perchè nelle cose appartenenti al governo dei consorzii civili, non si vuole mai tenere così gran conto delle dottrine astratte, che non si tenga conto eguale o maggiore anche dei fatti. Ma

questa autorità, che le dottrine degli assolutisti paiono trarre dai fatti, regge ella ad un maturo ed imparziale esame? Non credo. Le perturbazioni, che contristarono la storia dei tempi recenti non nacquero dalla dottrina che domanda un giusto temperamento della podestà elettiva e della podestà ereditaria; ma sì dalle altre dottrine per cui si volle che il popolo, comprendendo nel popolo la più vile ed abbietta plebe, avesse balia di regolare e di mutare a suo talento il reggimento dello Stato. Queste due dottrine sono affatto diverse, nè può dirsi che il far prevalere o ridurre alla pratica quella, conduca a questa. Un tale effetto, se pure qualche volta ne conseguitò ai tempi recenti, non debbe attribuirsi all'essersi dato luogo agli ordini elettivi, ma all'essersi introdotta una deplorabile perturbazione di idee, per cui si combatterono i principii morali e religiosi, che sono necessario fondamento di ogni civiltà, e di ogni ordinamento politico; per cui si adoperò l'aperta violenza per distruggere gli abusi, che si sarebbero dovuti combattere colle sole armi della parola e della discussione. Ma questa perturbazione, che fu temporanea ed accidentale, non debb'essere ragione per chiudere perpetuamente agli uomini nè questa, nè altra via di progresso. Al rimanente i disordini proprii di un tempo o di un paese non sono mai ragione sufficiente, perchè la scienza, che non attende alle particolarità

dei fatti, ma alle universali condizioni delle cose, si rimanga dal commendare come buona ed utile istituzione quella sola che tale si dimostri per giusta e ragionevole dimostrazione.

XXVI.

È verissimo che le dottrine, le quali sottomettono lo Stato all' assoluta signoria del Principe prevalsero già universalmente; è verissimo che, anche oggidì in Europa, è il minor numero quello degli Stati, in cui siano largamente e francamente applicate le dottrine del governo rappresentativo. Ma, per giudicare di questo fatto, non basta considerarlo da sè, si vuole esaminare da quali principii procedesse, giacchè se quei principii lasciarono luogo a principii affatto diversi, ragion vuole che il tempo, il quale é, come disse un gran filosofo, sommo dei logici, ne faccia derivare conseguenze diverse affatto.

La monarchia esistè presso gli Orientali, presso i Romani, presso i popoli moderni originati dalle genti Germaniche che distrussero l'imperio Romano. A chiunque abbia fatto qualche studio, anche superficiale di storia, riesce evidente, che non si possono derivare dall' Oriente, nè le origini delle monarchie Cristiane, nè le tradizioni per cui

si stabilì, competere ai Principi assoluta signoria di dominio sopra i loro sudditi. La monarchia di Roma fu una degenerazione di repubblica, di cui lasciò sussistere in apparenza tutte le instituzioni, cosicchè il Monarca, nelle cui mani si raccolse in realtà tutta la potenza dello Stato, non assunse altro titolo che di *Imperatore*, cioè di supremo condottiero degli eserciti. Da quella dunque non derivarono nè le instituzioni, nè le dottrine a cui accenniamo. Principii medesimi, od in gran parte simili a quelli che professano gli assolutisti, si vedono essere stati in vigore nella monarchia di Constantinopoli, che fu nuova degenerazione dell'impero Romano, già degenerato dall'antica repubblica.

Se non che la storia ci dimostra le prime origini delle moderne monarchie doversi derivare dalle genti Germaniche, che invasero, ed occuparono tutte le provincie occidentali dell' impero. Nella monarchia, se pure così può chiamarsi, che esisteva presso i popoli Germanici, allorquando stanziarono nelle provincie dell'impero Romano, non vi ha cosa che accenni ad assoluta dominazione. I nomi, che nelle loro lingue corrispondevano a quello di Re, accennavano ad un capo più che ad un Monarca. Le cose pubbliche si deliberavano a comune, la potenza dei Re maggiore o

minore era, secondo il maggiore o minore seguito che riuscivano a procurarsi colle ricchezze e col valore (1).

Allorquando le genti Germaniche si furono stanziate nelle antiche provincie dell'impero, mutarono gli ordini del reggimento politico. I guerrieri della stessa gente (in quelle condizioni di società tanto valeva guerriero, quanto cittadino) dispersi per le varie parti del territorio, rallentati per conseguenza i vincoli che li tenevano uniti in uno stesso consorzio, cadute in disuso le assemblee delle nazioni, destituita di effetto la preminenza dei Re. In tale condizione di cose prese origine il governo feudale in cui, con la proprietà delle terre cadute alle mani dei principali guerrieri stanziati nelle varie parti del regno, venne a unirsi una eguale dominazione sulle persone degli abitatori. Fu conseguenza degli ordini feudali che l'autorità si considerasse come unita alla possessione ereditaria di un territorio; che per conseguenza l'autorità, pareggiata alla possessione del suolo, si riguardasse non tanto come un ufficio pubblico, quanto come un retaggio privato (2).

(1) Tacitus, de Moribus germanorum.
Thierry, Lettres sur l'histoire de France, IX.
Guizot, Essai sur l'histoire de France, IV. — Ess., chap. 3, 2, 1 de la royauté.

(2) Thierry, l. IX.

Le monarchie assolute, quali presso i popoli Cristiani vennero ordinate dopo l'età feudale, ritrassero i caratteri della feudalità. La podestà regia, prima sopraffatta dall'indipendenza dei feudatarii, risorse dappoi con maggiori prerogative. La preminenza dei Re, e la soggezione dei feudatarii, dapprima pressochè nominali, divennero effettive. Le idee che erano prevalse durante il vigore della potenza feudale, avvezzarono gli spiriti a riguardare i Monarchi, più come signori, che come Principi, il regno più come loro retaggio domestico, che come cosa pubblica, i popoli più come sudditi che come cittadini, gli obblighi imposti all' universale, più come debito di obbedienza al Principe, che come obbligo dei singoli verso il comune consorzio.

XXVII.

Se la cosa si riguardasse solo da questo lato, mal si distinguerebbero i caratteri che separano il dispotismo degli Orientali dalle monarchie assolute dei popoli moderni Cristiani. Chè anzi vigendo presso questi, meglio che presso quelli, l' eredità che fa dell'autorità suprema il retaggio di una famiglia, la dominazione dei Monarchi verrebbe ad essere ancora più dispotica ed assoluta presso questi, che presso quelli. Ma tale concetto sarebbe

enormemente lontano dalla realtà. Chiunque abbia qualche contezza delle monarchie d'Oriente, sa che nei regni d'Europa, anche assoluti, si godono sicurezza e libertà civile indubitatamente ed incomparabilmente maggiori. Chiunque abbia qualche nozione della storia dei popoli Cristiani, sa che sotto la tutela della monarchia fecero i loro maggiori progressi la civiltà, l'eguaglianza, la giustizia, la libertà privata.

La monarchia, parte per secondare le idee divulgate dalla religione tra i popoli Cristiani, parte per richiamare a sè la potenza che stava dispersa presso i feudatarii, dovette assumere le parti di un ufficio destinato ad esercitare una supremazia assoluta sul consorzio civile, proteggendo i diritti individuali, e promovendo gli interessi comuni di tutti i cittadini. Per questo modo, i popoli Cristiani moderni si condussero a formarsi il concetto della podestà pubblica, quale debb'essere, secondo le naturali e ragionevoli condizioni del consorzio civile. Indi doveva sorgere, prima il fatto limitato da molte eccezioni, poi l'idea più assoluta e perfetta dell'eguaglianza civile. In siffatto essere di cose non potevano reggere senza contrasto, nè l'antica dottrina, nè le antiche instituzioni, secondo le quali la piena e illimitata balìa della cosa pubblica era considerata come domestico retaggio delle dinastie regali. Sorse infatti una

lotta quando più gagliarda, quando più rimessa, quando combattuta cogli argomenti della ragione, quando con quelli della forza; ma non mai intromessa nei tempi recenti, tra coloro che considerano la podestà pubblica come assoluto e libero retaggio dei Principi, e coloro che la risguardano come instituzione, la quale debbe riordinarsi, modificarsi, limitarsi nel modo richiesto dalle esigenze del consorzio civile. Da questa lotta sorsero i governi rappresentativi dell'età nostra. Una tale lotta che, condotta ora con savii, ora con avventati e forsennati consigli, mirò ad ottenere che i diritti naturali degli uomini fossero guarentiti contro l'abuso possibile della potenza dei Principi, non potè sorgere prima che questi avessero incominciato ad abbassare la eccessiva potenza dei feudatarii. Abbiamo già veduto come la potenza dell'opinione pubblica, che è anima dei governi rappresentativi, non potesse sorgere, che sulle basi dell'eguaglianza civile. Finchè durarono le reliquie dell'ordinamento feudale, finchè non fu ultimata la lotta che contro i maggiorenti sostennero i Principi, per toglier loro quelle incumbenze che necessariamente debbono appartenere alla podestà pubblica, i consorzii civili erano tanto lontani da quelle condizioni in cui possono stabilirsi le guarentigie dei diritti naturali, che il desiderio di ottenerle non poteva divenire occa-

sione di contrasti tra Principi e popoli. Che se in questa parte si fosse potuto precorrere il progredire dei tempi, sarebbe stata assai più funesta, che non fu nell'età vicina a noi, l'opposizione dei popoli alla podestà Regia, perchè a questa avrebbe scemato le forze necessarie a stabilire la supremazia assoluta della podestà pubblica, e l'eguaglianza civile dei cittadini, che sono principio e fondamento di tutte le altre guarentigie.

Alla nostra opinione, che i governi rappresentativi dell'età nostra siano sorti da quella lotta recente, potrà opporsi che a tempi assai più antichi risalgono i parlamenti, le corti, le diete, gli stati, che con varii nomi esistettero nelle principali monarchie cristiane, e che, moderando la podestà assoluta dei Principi, segnarono le prime origini dei governi rappresentativi instituiti od invocati dall'età nostra. Ma si vuole avvertire, come a così fatte instituzioni possa farsi risalire il principio delle forme secondo le quali sono ordinati, non dello spirito da cui sono animati i governi rappresentativi moderni. Questi sono fondati sull'idea di eguaglianza, laddove quelle antiche assemblee furono fondate sui privilegii dei varii ordini di cittadini. Di fatto i parlamenti instituiti in tempi recenti furono assai diversi da quelli che si tennero, finchè durò la memoria degli antichi ordini Germanici. Furono composti dei soli feuda-

tarii, o con loro degli ecclesiastici insigniti di maggiori dignità, dove a quelli concorreva tutta la nazione; l'intervenirci esatto come debito di dovere verso il Re, non preteso come un diritto da coloro che ne formavano parte(1). È ben vero che in progresso di tempo variò in gran parte il carattere di queste instituzioni. Insieme coi feudatarii v'intervennero i borghesi deputati delle città, colle quali salite a ricchezza ed a potenza, i Re dovettero patteggiare, come prima avevano fatto con quelli. In molti Stati queste assemblee crebbero di importanza a segno, che molte volte tennero in bilico la podestà regia. Ma ciò non tolse che quei parlamenti ordinati all'antica conservassero il loro primitivo carattere, che si fondassero sui privilegii dei varii ordini di cittadini, anzichè sulle idee di eguaglianza civile, ai di cui progressi era assai più propizia la podestà assoluta dei Re. Perciò l'Inghilterra, dove si stabilì e si allargò meglio che altrove la potenza del parlamento, è progredita, meno che in altro Stato, l'idea dell'eguaglianza civile, quantunque, e per libertà politica e per tutti gli altri effetti di civiltà quella nazione primeggi su tutti, o su quasi tutti i popoli della Cristianità. Come la monarchia moderna surse dalle dominazioni feudali, e le combattè, così dalla mo-

(1) Guizot, Essai IX, chap. 1, art. 1.

narchia moderna sursero, e poi la combatterono l'eguaglianza e la libertà politica, che diedero origine ai governi rappresentativi recenti. Se non che queste nuove potenze non sono destinate a distruggersi, ma ad accordarsi, perchè la preminenza ereditaria è necessaria ad impedire la corruzione o l'abuso della podestà che si esercita dalle assemblee popolari: perchè così fatta preminenza quale è stabilita nella persona dei Monarchi è maravigliosamente adattata a mantenere le vere e legittime condizioni del consorzio civile: perchè finalmente la dominazione assoluta e patrimoniale non è natura della monarchia, ma eredità del feudalismo, ne' suoi effetti e nelle sue conseguenze funestissimo all'umana civiltà.

XXVIII.

Per tutte queste considerazioni credo che si dilegui il pregiudizio favorevole, che gli assolutisti vorrebbero trarre dall'antichità e dalla durata della idea per cui essi combattono. Queste sono di gran peso, allorquando siano espressione di uno di quei principii che vivono immortali nella coscienza umana. Ma quando l'antichità e la durata di un'idea e di un'istituzione si dimostrino dipendenti dalle particolari condizioni dei tempi, duranti i quali si mantennero in vigore, non se ne può certo trarre

argomento per mantenerle in condizioni affatto diverse ; ma anzi se ne deve trarre motivo, per lasciare libero il campo a tali idee ed a tali instituzioni, che corrispondano alle mutate condizioni dei tempi. E certo, se si voglia attendere all'argomento che si trae dai giudizii degli uomini, chi non vede che il voto di uomini vissuti assai tempo addietro, che corsero un periodo di civiltà diversa affatto da quella dei tempi nostri, debb'essere per noi di assai minor peso che non il voto dei popoli oggidì più progrediti in coltura, i quali tutti, quando siano liberi di palesare il loro pensiero, esprimono il desiderio o di mantenere o di stabilire gli ordini rappresentativi? Tutte le idee per cui pretende raccomandarsi il sistema degli assolutisti, conviene pure confessarlo, appartengono a quel periodo di civiltà meno progredita, in cui i sussidii della scienza e della libera discussione non hanno per anco condotto gli ingegni a conoscere nè i diritti naturali agli uomini, nè la vera natura del consorzio civile, nè i veri ufficii della podestà pubblica. Se lo Stato e la podestà pubblica debbono essere ordinati a proteggere i diritti ed a promuovere gli interessi di tutti egualmente i cittadini, se ogni diritto di questa podestà ha fondamento in un vantaggio qualsiasi da risentirsi dalle singole persone associate nel consorzio civile, non si vede motivo per cui i cittadini debbano astenersi da ogni ingerenza nel governo

dello Stato. Chiunque abbia i proprii interessi amministrati da altri, può giustamente pretendere di vegliare al modo in cui si esercita una tale amministrazione. È questo un principio sancito da tutte le leggi, che definiscono i diritti e le obbligazioni tra cittadino e cittadino. Ora, se la podestà suprema, in tutti gli atti che debbe esercitare, così allorquando difende la legittima potenza del Principe, come allorquando protegge le ragioni e la persona di un privato, non fa nulla più di promuovere gli interessi e difendere i diritti che appartengono collettivamente a tutte le persone congregate nel consorzio civile, qual cosa havvi più consentanea a ragione, che chiamare coloro nel cui interesse ella opera, a vedere in qual modo ella adempisca al suo ufficio?

Per sostenere la sentenza che ora confutiamo è sempre forza pareggiare il diritto che hanno i Principi di governare i popoli, con quello che gli uomini esercitano su tutte le cose materiali padroneggiate da essi; è forza considerare la loro podestà, non come mezzo destinato a tutela ed a benefizio comune, ma come fine a cui è ordinato tutto il consorzio umano. Con queste opinioni si vengono ad impugnare i principii dell'eguaglianza civile, glorioso e prezioso conquisto della civiltà progredita, sul di cui fondamento si innalza la supremazia assoluta di quella podestà pubblica che appartiene soltanto ai Principi nella monarchia pura; ma di cui essi

ritengono pure la più nobil parte, anche nelle monarchie temperate da consessi elettivi. Sono queste opinioni che, commettendo il Principato coi desiderii, coi voti, colle speranze universali, distruggono o scemano la riverenza di quella superiorità ereditaria, sotto la cui tutela quietano i diritti e gli interessi di tutti i cittadini.

XXIX.

Un'altra obbiezione suol farsi contro la dottrina, che la legge debba risultare dall'accordo tra la podestà ereditaria, e la podestà elettiva. Che cioè, potendo queste rimanere discrepanti, sia necessario che una prevalga, affinchè la sanzione delle leggi non rimanga perpetuamente in bilico. Conclusione necessaria di questa proposizione sarebbe l'attribuire l'autorità assoluta di dar la legge, od a chi sia investito della preminenza ereditaria, od ai consessi elettivi, perchè non può esserci nello Stato alcuna podestà, la quale non derivi dall'una o dall'altra di queste sorgenti. Ammessa una cotale conclusione, si verrebbe a dichiarare impossibile il rimediare all'abuso, che gli uomini possono sempre fare di una podestà lasciata libera da ogni freno, o questa risieda nei consessi elettivi, o nel principato ereditario. Non credo poi che nelle condizioni consuete e regolari del consorzio civile,

debba temersi quella continua collisione tra la podestà ereditaria, e la podestà elettiva. Havvi tra i popoli partecipi della civiltà, e di quella eguaglianza che ne è principale effetto, un naturale progresso e svolgimento di pensiero, per cui gli animi consentono in certi precetti di viver civile, secondo i quali va modellandosi il governo dello Stato. Siffatta potenza la quale si manifesta per mezzo dell'opinione pubblica nella quale abbiamo riposto l'anima dei governi rappresentativi: siffatta potenza la quale non consiste in un comando esterno e visibile, ma in una influenza che si fa sentire nel più intimo degli animi, riducendo a concordia la podestà ereditaria, e la podestà elettiva, previene le collisioni a cui abbiamo accennato. Nè è da ascoltare la sentenza di chi riguardando le cose materialmente, creda di poco momento così fatte potenze morali. In uno Stato in cui siano contemperate la podestà ereditaria e la podestà elettiva, se può stabilirsi, non può certamente durare un sistema di pubblico reggimento, che proceda a ritroso dell'opinione. Nè in questi argomenti vi ha più grave errore che il tener conto di non altro che delle potenze materiali. Niun governo sarebbe possibile, se la coazione dovesse da sè sola stabilire l'impero delle leggi. Niun miglioramento sarebbe sperabile, niuna guarentigia di diritto effettuabile, se non si potesse confidare in quello spontaneo e

libero progredire, per cui gli intelletti si conducono grado grado a conoscere la verità, le volontà ad applicare al governo della vita civile le dottrine riconosciute per vere.

XXX.

Quelli che abbiamo esposti finora sono i fondamenti di tutte le costituzioni rappresentative intese a guarentire i diritti naturali, col temperamento della podestà ereditaria ed elettiva; ma l'essere state innalzate su quei fondamenti comuni, non impedì che esse si diversificassero le une dalle altre in moltissimi particolari. A giudicare quanto valgano a tutela dei diritti umani, giova non tanto il considerare le instituzioni per sè sole ed esaminarle in un modo astratto, ma piuttosto si vuole attendere al come si introducessero. Così, per cagion d'esempio, l'instituzione di un console decennale posto in capo allo Stato non contiene nulla che accenni alla podestà assoluta; ma pure, se si considerano le condizioni nelle quali i Francesi sancirono quell'ordinamento, sarà facile riconoscervi un ravviamento verso quell'effetto. Se fossero riusciti ad aver effetto i decreti di re Carlo decimo che diedero occasione alla rivoluzione del 1830, sicuramente Francia sarebbe stata avviata a monarchia assoluta. All'opposto per uno Stato, in cui niuna

instituzione temperi la dominazione dei Principi, l'introdursi di una forma di reggimento simile a quello che si voleva introdurre in Francia coi decreti di quel Principe, sarebbe avviamento a libertà. È poi da tener fermo che l'efficacia delle instituzioni ordinate a guarentire i diritti naturali dipende dalle idee che prevalgono in uno Stato, assai più che non dalla lettera delle leggi che le stabiliscono. La promulgazione delle leggi che consacrano l'autorità ereditaria del Principe, che lo stabiliscono capo supremo dello Stato riescono vane quando gli animi siano concitati a licenza. Gli ordini, che chiamano il popolo a partecipare co' suoi suffragi al supremo governo dello Stato, riescono vani essi pure, quando gli spiriti od impediti dall'ignoranza, od avviliti da lunghe abitudini di servilità, o stanchi del tumulto delle rivoluzioni, siano fatti non curanti di libertà (1). Tuttavia male si apporrebbe chi da questa considerazione argomentasse l'inutilità degli ordini politici destinati a guarentire i diritti naturali. Così fatte instituzioni sono da tenersi come il mezzo per cui le idee prevalenti nell' universalità esercitano la loro potenza. Se

(1) Une constitution quelle qu'elle soit donne toujours des résultats conformes à l'état présent des esprits. Il y a des temps où contredire est la tendance dominante, d'autres ou le gout d'adhérer est général.

Thiers, histoire du Consulat, T. III, pag. 544.

le instituzioni che non hanno vita dalle idee sono una lettera morta e disutile; le idee per sè sole, finchè non possono essere sancite con l'autorità delle leggi e delle instituzioni, non producono nulla più che vani e impotenti desiderii.

XXXI.

Dalle cose esposte in questo capo si è già potuto ravvisare come la potenza dei fatti sia dominata da quella delle opinioni; la potenza delle instituzioni da quella delle idee: questa considerazione ci apre la via a conoscere come il primo principio delle guarentigie del diritto naturale si debba ricercare nelle leggi naturali che, facendo sorgere le idee e le opinioni, governano l'esistenza della generazione umana. Invero il consenso dei popoli in un'opinione che sia universalmente e spontaneamente accolta, è fatto che non procede a caso, ma che deriva da leggi che necessariamente e perpetuamente governano la vita degli individui e delle nazioni ed il cui effetto è tanto immancabile quanto l'effetto delle leggi che governano i fenomeni della natura fisica. Per poco che esaminiamo noi stessi, dovremo riconoscere che le nostre persuasioni sono effetto di una legge, per cui ammettiamo alcune proposizioni come vere, ed altre come false rigettiamo, per cui alcune azioni ap-

proviamo come buone, ed alcune altre come ree condanniamo. Se, dall'esame di noi stessi, passiamo all'esame dell'universa umana generazione, dovremo riconoscere una legge da cui tutti gli uomini che vivono in uno stesso consorzio sono condotti a consentire in alcune persuasioni comuni: dovremo riconoscere che queste persuasioni non durano perpetuamente immutabili in tutte le loro parti, ma si vanno modificando col progredire della civiltà. Siccome il principio delle instituzioni si vuole cercare nelle idee, così il principio delle idee si vuol cercare in queste leggi che governano il pensiero umano. Perciò si debbe riconoscere che le instituzioni per le quali si guarentiscono i diritti umani hanno principio, e prendono vigore dalle leggi naturali che governano l'esistenza dei popoli: che così non è il decreto dei Principi, ed ancor meno l'impeto dei moti popolari, che possa farle sorgere. Conviene tuttavia confessare che coloro, i quali si occupano di mantenere o di fondare un ordinamento, per cui si assicurino i diritti naturali degli uomini, rare volte tengono tutto quel conto che pure si dovrebbe, e delle persuasioni universali e spontanee, e delle leggi da cui queste procedono, che perciò essi non sono schivi abbastanza dal fare violenza alle une ed alle altre. La causa di ciò procede principalmente dacchè essi sogliono essere inclinati ad esagerare la potenza delle insti-

tuzioni, misurandola più secondo i desiderii, i bisogni, le speranze, che secondo la realtà. Impediti da queste preoccupazioni, essi non avvisano che di molti disordini si può sperare il rimedio solamente dall'azione lenta, ma sicura del tempo e della ragione: che qualche disordine si debbe tollerare, anzichè ricorrere a rimedii, che, per essere troppo repentini e violenti, riescono disutili e funesti, che per distruggere un male, lasciano luogo ad un altro eguale o maggiore. L'esempio farà più chiare queste proposizioni. Gli assolutisti riguardano ai pericoli che accompagnano la libertà, all'abuso che i cittadini possono farne, ai disordini che possono seguirne. Non attendono come i pericoli, gli abusi, i disordini più gravi cesserebbero o diminuirebbero, col progredire del tempo e della ragione, la cui mercè gli uomini si sgannano dalle dottrine che scambiano licenza per libertà. Costoro, ogni volta che niuno men lodevole intendimento si frammetta alle loro opinioni, si lasciano acciecare dal desiderio e dalla speranza di impedire quei disordini, onde s'inducono a stabilire ed a mantenere la dominazione assoluta e dispotica di uno o di alcuni uomini sulle intere nazioni; non avvisando come i pericoli, gli abusi, i disordini che ne conseguono siano assai più gravi di quelli che accompagnano la libertà.

Per contro alcuni esagerati ed imprudenti fau-

tori di libertà considerano i disordini ed i pericoli che sono inerenti alla dominazione assoluta; con la fantasia accesa dal desiderio e dalla speranza di farli cessare, invocano gli ordini liberi, di che sarebbero da lodare, se, nell'invocarli, essi non promuovessero (e da ciò appunto si ravvisano i fautori di libertà esagerati ed imprudenti) la violenta e repentina distruzione di tutte le instituzioni che esistono, mostrando così di non comprendere, come lo stabilirsi di ordini liberi debba essere condotto dalle idee che li fecondano. Perciò, trascurando essi tutti i temperamenti consigliati dalla prudenza e dall'opportunità, preparano i danni della licenza e dell'anarchia, più gravi assai di quelli del dispotismo, che qualche volta può servire al bene, quando il potere cada in mano di uomini onesti e sapienti, laddove la licenza e l'anarchia, lasciando il potere in balìa delle moltitudini ignoranti ed aggirate dai capi-popolo, sono sempre fatali. Coloro che si lasciano così illudere dal desiderio di far cessare ad un tratto il danno della dominazione assoluta, perturbano coi loro insensati consigli quel progresso, che all'impazienza di soffrire può parer lento, ma che pure è sicuro, la cui mercè le utili instituzioni si stabiliscono a poco a poco col diffondersi delle dottrine, che le fanno universalmente riconoscere utili e giuste.

Un altro motivo, per cui si disconosce molte

tori di libertà considerano i disordini ed i pericoli che sono inerenti alla dominazione assoluta; con la fantasia accesa dal desiderio e dalla speranza di farli cessare, invocano gli ordini liberi, di che sarebbero da lodare, se, nell'invocarli, essi non promuovessero (e da ciò appunto si ravvisano i fautori di libertà esagerati ed imprudenti) la violenta e repentina distruzione di tutte le instituzioni che esistono, mostrando così di non comprendere, come lo stabilirsi di ordini liberi debba essere condotto dalle idee che li fecondano. Perciò, trascurando essi tutti i temperamenti consigliati dalla prudenza e dall'opportunità, preparano i danni della licenza e dell'anarchia, più gravi assai di quelli del dispotismo, che qualche volta può servire al bene, quando il potere cada in mano di uomini onesti e sapienti, laddove la licenza e l'anarchia, lasciando il potere in balìa delle moltitudini ignoranti ed aggirate dai capi-popolo, sono sempre fatali. Coloro che si lasciano così illudere dal desiderio di far cessare ad un tratto il danno della dominazione assoluta, perturbano coi loro insensati consigli quel progresso, che all'impazienza di soffrire può parer lento, ma che pure è sicuro, la cui mercè le utili instituzioni si stabiliscono a poco a poco col diffondersi delle dottrine, che le fanno universalmente riconoscere utili e giuste.

Un altro motivo, per cui si disconosce molte

volte la potenza delle idee e delle leggi naturali che conducono il loro svolgimento consiste in che ciascuna fazione è facile ad illudersi, credendo che siano diffuse universalmente le opinioni alle quali aderisce, e vedendo tuttavia, che non prevalgono nel governo degli umani consorzii, argomenta la forza di quel continuato progresso, che è effetto delle leggi naturali, insufficiente ad introdurre i miglioramenti desiderabili nelle condizioni del consorzio civile, ed a così fatta insufficienza doversi supplire con ricorrere ad argomenti di maggiore efficacia. I più caldi fautori della libertà popolare pretendono per lo più che quella cui essi aderiscono sia causa dell'universale contro uno solo, dei popoli contro i Principi. E, perchè uno solo prevale tuttavia com'essi credono, contro l'universale, reputano essere vano il fondare le speranze nel progresso delle idee e delle opinioni. Per contro i fautori della monarchia assoluta credono le opposizioni che incontrano procedere dalle male arti delle fazioni, o dai raggiri delle conventicole, non da che l'opinione pubblica sia avversa ai loro propositi, perciò doversi adoperare la severità dei divieti, delle censure, delle inquisizioni politiche. Gli uni e gli altri sono in un errore. Se le opinioni favorevoli a libertà fossero veramente unanimi tra i popoli, non potrebbe impedirle di prevalere la resistenza che loro opponessero un Principe ed i suoi cortigiani. Se le opinioni

meno amiche all'assoluta podestà dei Principi non trovassero un eco nel cuore dei popoli, sarebbero superflui tutti i rigori della polizia. O si cerchino nella libertà, o nell'autorità le guarentigie dei diritti naturali, il loro primo principio si debbe richiamare dalle potenze dell'opinione. L'efficacia delle instituzioni non si debbe talmente esagerare, che si creda poter queste introdursi, e sortire tutti i loro effetti, senza essere precedute ed accompagnate dalle idee che le avvivano. Allorquando un ordine d'instituzioni non prevale nei fatti, debbe dirsi che non sia per anco prevalso nelle idee; non debbe dirsi che le idee possano venire sopraffatte o dalla violenza o dalla malizia degli uomini.

Ma postochè le guarentigie dei diritti si fondano principalmente sulle idee, e le idee sulle leggi naturali che governano l'esistenza degli uomini, resta che si faccia l'analisi di queste.

XXXII.

Dopo le cose già altrove notate non credo che mi sia ancora mestieri dimostrare, che le leggi dalle quali l'uomo è governato lo mettono nella necessità di vivere nel consorzio de' suoi simili. La sua socievolezza, o come molti la chiamano, *sociabilità*, procede dalla sua natura di essere intelligente e libero. L'impeto delle passioni ab-

bandonate senza freno romperebbe tutti i legami delle umane associazioni, quando invece la ragionevolezza conduce a rannodarli ed a renderli più stretti. Fra le leggi che governano la nostra esistenza, la socievolezza è la prima, che conduca a guarentire i diritti naturali degli uomini. Fra le persone congregate in uno stesso consorzio civile, si forma necessariamente una comunanza d'interessi e di diritti, per cui a ciascuno preme che non si commetta contro gli interessi ed i diritti altrui. Un così fatto sentimento è tanto più vivo, quanto sono più simili le condizioni delle persone congregate nel consorzio civile. Perciò nei tempi addietro, allorquando i cittadini erano divisi in varii ordini distinti gli uni dagli altri, per prerogative e diritti diversi, ciascuno era tenero delle ragioni che potevano appartenere al proprio ceto, invidioso od avverso a quelle che pretendevano gli altri ceti, onde si vede quanto errino lontano dal vero coloro che, declamando contra i tempi recenti, affermano, col progredire dell'eguaglianza, essersi rallentati i legami di socievolezza. Ben è vero che la distinzione tra coloro che danno la legge, e coloro che obbediscono, perpetua negli umani consorzii, è fomite di perpetue discordie tra gli uni, desiderosi di allargare oltremodo i confini dell'obbedienza, e gli altri quelli della libertà: discordie, tanto

più vive all'età nostra, in quanto l'idea dell'eguaglianza, in moltissimi modi dimostrata e proclamata, fa che gli uomini siano ritrosi a riconoscere la superiorità di chi tiene l' autorità, verso chi deve stargli soggetto. Nondimeno riducendo la questione a quei giusti termini che la ragione prescrive, si vedrà quell'opposizione non essere tale da impedire che gli animi si riducano a concordia, che si stabiliscano ordini per cui si guarentiscano i diritti, tanto di chi comanda, quanto di chi debbe ubbidire. Da una parte i diritti dei cittadini non possono mantenersi senza che sia sicura l'autorità delle leggi, e della podestà da cui dimanano: dall'altra parte la potenza di coloro che fanno le leggi non si fa grande, perchè loro sia dato in apparenza il potere, che in realtà non può appartenere a nessuno, di essere onnipotenti nello Stato, di comandare in modo assoluto, così alle opinioni, come alle azioni degli uomini; ma perchè alle leggi che essi fanno consegui ti lo spontaneo e volonteroso obbedire di tutti i cittadini; effetto questo che, tra i popoli progrediti in civiltà, non può succedere allorquando l'opinione pubblica non eserciti liberamente tutta l'influenza che a giusto titolo le compete. Quella solidalità di condizioni che la socievolezza stabilisce tra gli uomini fa sì che niuna instituzione possa introdursi ed assodarsi in uno

Stato, quando non concorrano in una stessa intenzione coloro che esercitano la podestà pubblica, e coloro che debbono obbedire ai suoi decreti. A rendere impossibile questo effetto che debb'essere desiderato da tutti i buoni, riescono i liberali rivoluzionari, i quali, volendo imporre di viva forza ai reggitori dello Stato le instituzioni che essi giudicano atte a guarentire i diritti naturali, impediscono quel concorso di spiriti in uno stesso pensiero, ed in una stessa intenzione. Ad impedire questo effetto concorrono parimente gli assolutisti, i quali, vietando la libera espressione dell'opinione pubblica, rendono impossibile l'unione degli spiriti in uno stesso pensiero.

La moralità è altresì una delle leggi naturali che danno vita alle guarentigie dei diritti naturali. Quantunque la socievolezza e la moralità siano strettamente dipendenti l'una dall'altra, perchè, tolta l'influenza della moralità, i consorzii umani non potrebbero sussistere, e sciolti i consorzii umani, le facoltà morali non avrebbero occasione di esercitarsi, e di svilupparsi quanto la natura richiede; pure elle non sono da confondere una coll'altra. Quand'anche l'uomo non vivesse nell'abituale consorzio de'suoi simili, pure, se non gli mancassero tutte le facoltà che ne fanno un'essere intelligente e libero, distinguerebbe il bene dal male. La moralità non pure ritrae l'uomo

da ogni ingiustizia, ma lo induce ad approvare ogni atto che assicuri, ed a biasimare ogni atto che offenda i diritti altrui, anche quando egli non vi abbia alcun interesse. Questa virtù onde procedono l'approvazione ed il biasimo è pure principio della potenza dell'opinione pubblica, sulla quale si fondano le più efficaci guarentigie del diritto naturale. L'opinione pubblica sarebbe per lo più inefficace, se rimanendosi a mostrare alcuni partiti come funesti, ed alcuni altri come utili all'universale, non ritenesse col timore del biasimo coloro che fossero disposti ad accogliere i primi, e non stimolasse colla speranza della lode coloro che accogliessero i secondi.

La scienza ha virtù di far conoscere quali mezzi siano, o non siano adattati a conseguire il fine cui sono ordinati gli umani consorzii. E qui col vocabolo di scienza si vogliono significare, non pure le cognizioni acquistate con lo studio e con la meditazione, ed ordinate in forma d'insegnamento, ma quelle che si vengono acquistando con la pratica e coll'esperienza, le quali sono esse pure opera della scienza. E perchè ad acquistare e ad applicarè queste cognizioni, l'uomo è condotto dalla natura stessa, debbe dirsi che la scienza è risultamento di una delle leggi naturali che governano l'esistenza umana. A stabilire le guarentigie dei diritti naturali, a fondare

la potenza dell' opinione, non bastano i sentimenti di rettitudine e di onestà: è mestieri che l'intelletto sia ammaestrato, e a definire le ragioni che sono inerenti alla persona umana, e a conoscere come i consorzii civili debbano ordinarsi affinchè elle siano assicurate.

La socievolezza, la moralità e la scienza per se stesse non basterebbero a stabilire ed a rendere efficaci i diritti naturali degli uomini, se non fossero sussidiate dalla potenza della civiltà. Quelle leggi naturali di cui abbiamo discorso finora sono radicate nell'umana natura, la loro azione è di tutti i tempi; eppure il chiaro e distinto concetto dei diritti degli uomini, le instituzioni ordinate ad assicurarli, sono di data assai recente. Perchè le leggi naturali delle quali abbiamo discorso determinano le volontà di una creatura intelligente e libera, molti possono essere restii al loro dettato; costoro per la loro potenza possono rendere vani i consigli ed i voti dei più assennati; ma cotesta loro renitenza non ha effetti così durevoli, che possa perpetuamente impedire i miglioramenti additati dalla scienza e sanciti dalla morale, che sono invocati dall'universale. In questa legge, per cui le instituzioni umane tendono a migliorare, consiste il principio dell'*incivilimento*. Se mancasse quella potenza, mancherebbero le guarentigie dei diritti naturali. All'uomo non è dato raggiungere ad un

tratto quel grado qualsiasi di perfezione, di cui la sua natura è suscettiva; ma egli non è condannato neanche a sopportare perpetuamente tutti i mali dai quali la sua vita è travagliata. Non vi ha alcun momento della vita, o degli individui, o delle nazioni in cui la socievolezza, la moralità e la scienza non esercitino i loro benefici influssi; ma gli effetti di quelle potenze, che sono perpetui ed invariabili, non valgono per sè a creare le guarentigie dei diritti naturali, è mestieri perciò che siano fecondate dalla civiltà. All'impulso della civiltà sono da attribuire que'desiderii ora ragionevoli, ed ora avventati, per cui gli uomini cercano continuamente mutare in meglio le condizioni del loro consorzio. Se si attendesse solamente alla socievolezza, alla moralità, ed alla scienza che dettano i precetti secondo i quali sono da ordinare i consorzii civili e da guarentire i diritti umani, si potrebbero dare consigli utilissimi, si potrebbe dimostrare quanto importi ed ai popoli, ed ai reggitori dei popoli di attenervisi; ma non si dimostrerebbe come una forza insuperabile ed irresistibile conduca a farli prevalere. Se, per altra parte, gli uomini fidanti oltremodo nella potenza della civiltà, rompendo colla violenza i legami della subordinazione civile, disdegnassero uniformarsi alle leggi della socievolezza, se disconoscessero l'autorità dei principii sui quali si fonda il governo morale della vita,

se surrogassero alla gravità delle dottrine scientifiche, la continua variabilità delle opinioni popolari, la civiltà corrotta ne' suoi principii perderebbe la sua potenza. La civiltà riducendo ad atto tutte le potenze che sono nell'anima umana, facendole convergere ad uno stesso scopo, è da riguardare come principio da cui immediatamente procedono le guarentigie dei diritti naturali. Perciò chi studia come possano introdursi così fatte guarentigie debbe conoscere esattamente quali siano le vere e legittime condizioni dell'umana civiltà.

XXXIII.

La civiltà consiste nello sviluppo delle facoltà dell' intelletto, considerato in quanto è causa di un miglioramento che va effettuandosi col procedere del tempo, nelle condizioni intellettuali, civili, ed economiche delle persone congregate negli umani consorzii.

L'idea di civiltà corrisponde a quella di socievolezza, ma non considera l'associazione degli uomini in astratto, non la considera in un momento isolato del tempo, la considera nella continuata successione dei fatti che corrisponde ad un continuato perfezionamento nelle condizioni della umanità.

Gli elementi della civiltà sono tre:

Religione,

Scienza,

Opinione.

La religione è compimento, e sanzione della moralità, la quale è legge che governa l'esistenza umana, e che dà autorità alle guarentigie dei diritti naturali. E la moralità, e la scienza furono già da noi considerate come conducenti ad assicurare quei diritti. Se non che, nè la religione e la moralità, nè la scienza si vogliono riguardare come un principio astratto, secondo il quale l'uomo approva alcuni atti, alcune instituzioni, ed alcuni altri ne biasima. Si vogliono riguardare come stimoli che svolgendo le potenze dell'intelletto umano, lo conducono a stabilire le instituzioni per cui si guarentiscono i diritti delle persone.

La religione è primo principio di civiltà. Noi non possiamo vivere senza il continuo sentimento delle necessità, degli appetiti, degli istinti che l'uomo ha comuni coi bruti. E perchè la vita dello spirito non si esercita senza che duriamo qualche fatica a sollevare il nostro pensiero dalle cose sensibili che per ogni parte ci sopraffanno, indi è che spesso lo spirito è vinto dalla materia, l'autorità del dovere dagli istinti animaleschi, quando l'ordine delle facoltà non sia ristabilito per opera della religione, la quale rimettendoci innanzi alla mente la

nostra divina origine, i nostri immortali destini, ne deriva la ragione dei nostri doveri, e così ci fa vivere non più della vita dei bruti, ma di quella di spiriti immortali e liberi per cui siamo fatti. Infatti la storia così dei popoli antichi, come delle nazioni Cristiane ci mostra ogni loro civiltà essere proceduta dalla religione, e per contro anche in mezzo alla coltura degli ingegni essersi manifestato che quanto perde di vigore la religione, altrettanto si svolgono gl'istinti feroci e brutali che, prevalendo, ricondurrebbero gli uomini alla barbarie.

La religione si manifestò sotto tre forme:

Le religioni antiche,

Il Cristianesimo,

La religione naturale dei filosofi.

Le religioni antiche non poterono servire di fondamento alla civiltà, perciò presso quei popoli quanto progrediva questa, altrettanto perdeva di autorità la religione. La religione, fondata sul solo discorso della ragione non è sufficiente a mantenere la propria autorità sull'universale. Separata dalle rivelazioni divine del Cristianesimo, non bastano a stabilire un giusto e preciso concetto dell'Ente divino, degli immortali destini dell'anima umana, e delle relazioni tra Dio e l'uomo, nè a consacrare con sufficiente sanzione, l'autorità delle leggi e dei magistrati: nè a rendere sacra l'unione della famiglia preservandola dalle corrut-

tele che la deturpano. Perciò il Cristianesimo, e perchè solo ne conserva tutte le rivelazioni, il Cattolicismo è da aversi siccome fondamento di civiltà.

La scienza è secondo principio di civiltà. Posto il fondamento divino della religione, che è cosa divina, il progredire ed il perfezionarsi delle condizioni dei civili consorzii che è cosa umana, è dovuto alla scienza che è opera umana. La religione getta i fondamenti, la scienza insegna il magistero, secondo il quale debbe innalzarsi l'edifizio della civiltà. La scienza dileguò le stolide superstizioni, accrebbe le forze dell'intelletto, moltiplicò, e diffuse gli agi del vivere; perfezionò le condizioni, ingrandì le potenze dei civili consorzii. Le varie parti del sapere concorrono tutte insieme a questa opera di progresso e di perfezionamento. Le scienze naturali avvezzano l'intelletto umano a prendere fiducia nelle proprie forze, ed a praticare i metodi atti ad innoltrarlo sulle vie del vero. La filosofia definisce le leggi che debbono governare la potenza del sapere e del volere. Le scienze politiche descrivono le condizioni secondo le quali debbono essere ordinati i consorzii civili, affinchè l'uomo possa esercitare le proprie facoltà, ed esercitandole soddisfare ai proprii bisogni. La storia dimostra col documento dei fatti per quali vie, col progredire del tempo, si vadano svolgendo le facoltà uma-

ne, e perfezionando le condizioni dei civili consorzii.

A stabilire le guarentigie dei diritti naturali concorrono o più o meno direttamente tutte le parti del sapere umano. Abbiamo già dimostrato, come il concetto dei diritti naturali, come la persuasione che a guarentirli debbano essere intesi tutti gli ordinamenti civili sia proceduto dalla riflessione, e dalla scienza. Ma le scienze politiche non avrebbero potuto stabilire questa persuasione se non fossero state aiutate dalla scienza storica, preparate dalla filosofia, e questa dagli studii naturali. Oggidì è abitudine condotta dalle presenti condizioni di civiltà, che ogni opera d'ingegno si consideri non pure in relazione colle dottrine che aggiunge al sapere umano, ma in relazione col sussidio che presta a stabilire, od a mantenere, od a rendere efficaci le guarentigie dei diritti naturali, le quali certamente non potrebbero mai trovar luogo tra popoli ignoranti e rozzi. Perciò l'influenza della scienza debbe tenersi come potentissima da chi studia come le guarentigie del diritto naturale siano condotte dal progredire della civiltà.

XXXIV.

La religione e la scienza si fondano sulla tradizione, quella sulla tradizione che conserva gli in-

segnamenti divini, ed è essenzialmente immutabile: questa sulla tradizione che conserva il sapere umano, ed è sempre mutabile, perchè emenda i concetti che l'esame e la discussione faccia riconoscere fallaci, perchè acquista al tesoro delle cognizioni quelle che l'opera continua ed incessante dell'intelletto viene di giorno in giorno aggiungendovi. La religione e la scienza consistono nel pensiero, ma in un pensiero che è, o che debb'essere comune a tutta l'umana generazione. L'opinione è giudizio dell' intelletto, considerato in quanto è proprio di una nazione, di una parte, di un tempo, di un individuo. L'opinione è veicolo che conduce il progresso della civiltà. Le cognizioni delle quali è ricca la sapienza delle nazioni, le instituzioni che assicurano la loro libertà, furono opinioni di individui prima che fossero retaggio comune delle umane associazioni. Nei tempi addietro le dottrine consacrate dalla tradizione della scuola, le instituzioni consacrate da secolari abitudini non erano argomento di esame, o di disputazione. Allorquando, per opera di Galileo, e degli altri rinnovatori delle scienze naturali, si presero ad esaminare i fondamenti delle dottrine insegnate nelle scuole, incominciò a stabilirsi il regno dell'opinione, che si allargò prima dalle dottrine naturali alle filosofiche e morali; poscia nel secolo scorso dalle speculazioni in cui si eru-

divano gli ingegni, alle instituzioni che governanò i consorzii civili. Questa nuova potenza dell'opinione condusse i reggimenti rappresentativi, intesi a stabilire e ad ordinare la suprema influenza dell'opinione sul governo delle nazioni. Questa nuova potenza, siccome quella che assicurò una nuova libertà, ed una nuova forza al pensiero umano, fu assai favorevole allo svolgimento della civiltà. Se non che, riguardata l'opinione popolare come solo principio di civiltà, scapitò l' influenza della scienza e della religione: di quei due principii onde primitivamente procede l'incivilimento delle nazioni, senza i quali l'opinione travia universalmente.

Le passioni politiche alle quali davano luogo le quotidiane contingenze, il fanatismo delle fazioni, l'ambizione dei capi-popolo, le licenze e le sfrenatezze della plebe corruppero le generose dottrine sulle quali la scienza si era fondata per invocare le riforme degli ordinamenti civili, chiedendo che fossero modellati sui principii del diritto naturale. Separandosi dalla religione, mettendole a contrasto l'opinione, si debilitavano le fondamenta sulle quali si innalza l'ordinamento civile, infermava la riverenza alle leggi, che è primo principio così di ogni libertà, come di ogni autorità. La generazione umana, sotto apparenza di promuovere la coltura, sarebbe indietreggiata verso la barbarie se il male fosse giunto al suo ultimo termine.

Il divorzio della religione e dell'opinione libera disturba tutto l'andamento dell'umana civiltà. La religione insegnatrice di ogni più generosa virtù, e di ogni più nobile pensiero, apparisce vile e meschina cosa, a chi creda vederla in disaccordo con la libertà, alla quale si affeziona ogni animo che senta altamente.

La libertà dei pensieri e delle instituzioni, a chi la veda in disaccordo con la religione, riesce giustamente sospetta. A questa opposizione che negli ordini del pensiero si manifestò tra la religione e l'opinione libera corrisponde nell'ordine dei fatti l'opposizione tra l'autorità e la libertà. Questa intorbidò le sorti della presente civiltà, facendo per lo più pericolare o l'uno o l'altro de' due principii, che sono amendue egualmente necessarii al compimento dei destini ai quali è chiamata l'umana generazione. Tale opposizione incagliò il progresso degli ordini rappresentativi, nei quali si raccoglie il simbolo del progresso politico.

L'Italia entra oggidì nell'arringo della nuova libertà, nell'atto in cui inaugura il governo rappresentativo. Speriamo che questa nostra patria saprà guardarsi da quegli inciampi. Essa fu destinata da Dio a sede della verace religione; in essa non allignò mai, od almeno non gettò mai profonde radici lo scetticismo che corruppe le dottrine moderne. Dall' Italia surse per tutta Europa lo splendore

della scienza, l' Italia fu iniziatrice della coltura delle lettere, fu maestra del libero esame, mercè il quale i suoi filosofi, scossa la cieca riverenza per le tradizioni delle scuole, valsero a rivelare i più maravigliosi segreti della natura. Se Italia, nell'assicurare per mezzo degli ordini rappresentativi la suprema influenza dell'opinione sul governo dello Stato, non lascia usurpare da questa tutta l'autorità che compete alla religione ed alla scienza, conserverà un'eredità di quel primato morale e civile che la sublimò già su tutti gli altri popoli. L'essersi avviata a nuovi progressi civili sulle orme del gran Pontefice, che oggidì ridona al Papato l'antico splendore: l'armonia che si mantenne tra Principi e popoli; il mirabile contegno tenuto dalla sua nazione ci fanno sperare che la libertà civile oggi inaugurata, non contaminata dagli eccessi che presso altri popoli la deturparono, sarà principio di quell'era novella sulla quale il nostro Re CARLO ALBERTO, nell'atto di trasformare la sua monarchia di assoluta in rappresentativa, e di coronare così gli altri suoi benefizii col massimo di tutti, chiamava testè la protezione di Dio.

POSCRITTA.

Al cospetto dei fatti succeduti questi ultimi giorni in Francia, credo dover rinnovare la mia professione di fede nella monarchia rappresentativa. Gli argomenti che nel corso di questa scrittura si sono addotti non vengono debilitati dall'esistenza di una repubblica sorta da pochi giorni, non per anco ordinata da alcuna legge costitutiva. Tengo per fermo che la monarchia rappresentativa sia il reggimento meglio adattato a tutelare la libertà conciliandola coll'ordine. Perciò le sono devoto. Se credessi che altro reggimento mantenesse meglio la libertà, di quello sarei fautore. Lasciando al tempo il far conoscere gli effetti che siano per nascere dalla repubblica ora proclamata in Francia, effetti che auguro felici alla libertà della Francia, e di tutta la Cristianità; questo intanto affermo risolutamente, che se i Re francesi avessero secondato il compiuto e libero svolgimento delle franchigie costituzionali, se i Re assoluti non avessero ostinatamente contrastato a quella

riforma del Principato per mezzo della libertà, che era condotta dal progresso dell'incivilimento, oggi le monarchie d'Europa non sarebbero turbate dall'improvviso risorgere della repubblica Francese, da quasi mezzo secolo sepolta.

Torino 3 marzo 1848.

C. Bon-Compagni.